



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: AREA ECONOMIA E FINANZA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione di servizi di trasporto pubblico locale di navigazione dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia (gara n. 32/2016 – CIG 8003939369) – approvazione dello schema di contratto di servizio tra l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia e l'aggiudicatario RTI Alilaguna S.p.A. – Terminal Fusina Venezia S.r.l.

Proposta di determinazione (PDD) n. 684 del 20/03/2025

Determinazione (DD) n. 623 del 26/03/2025

Fascicolo 2025.XI/3/1.53 "CONTRATTO CONCESSIONE TPL NAVIGAZIONE ALILAGUNA TERMINALE FUSINA - GARA 32/2016"

Sottofascicolo 1 "Atti contratto"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Dal Zin Michele, in data 20/03/2025.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 26/03/2025.



COMUNE DI VENEZIA
Area Economia e Finanza
Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni
Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e Acqua

Responsabile del procedimento arch. Gabriele Vergani

PDD n. 2025/684 del 20 marzo 2025

Fascicolo 2025/XI.3.1/53-1

Oggetto: Affidamento in concessione della gestione di servizi di trasporto pubblico locale di navigazione dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia (gara n. 32/2016 – CIG 8003939369) – approvazione dello schema di contratto di servizio tra l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia e l'aggiudicatario RTI Alilaguna S.p.A. – Terminal Fusina Venezia S.r.l.

IL DIRIGENTE

Ricordato che :

- a far data dal 1.01.2014, l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative in materia di pianificazione, organizzazione, affidamento, vigilanza e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale urbani (automobilistici, tranviari, di navigazione e mediante il "people mover") del Comune di Venezia sono svolte dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, designato dalla Giunta Regionale del Veneto con la D.G.R. n. 2333 del 16.12.2013, in gestione associata tramite convenzione ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 94/2013 e sottoscritta in data 10.12.2013, con gli altri enti affidanti Città metropolitana di Venezia e Comune di Chioggia del bacino territoriale ottimale di Venezia;
- l'Ente di Governo, attraverso l'Ufficio periferico dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia, è competente in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale urbani automobilistici, tranviari e di navigazione dei Comuni di Venezia e Spinea, mentre il Comune di Venezia rimane competente in materia di rapporti economico - finanziari discendenti dai relativi contratti di servizio;
- l'art. 4 del regolamento per il funzionamento dell'Ente di Governo, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 7.04.2014, al comma 4 stabilisce che *"Le determinazioni sono assunte dal responsabile dell'ufficio centrale o periferico secondo la competenza, adottando il regime delle determinazioni degli enti locali, con gestione a carico dell'ente di riferimento. L'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 è apposta dal responsabile del settore finanziario dell'ente sul cui bilancio esse hanno effetto."*;

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 806 del 29.05.2015, è stata indetta la procedura ristretta in due fasi n. 32/2016 – CIG: 8003939369 – per l'affidamento della concessione avente ad oggetto il seguente

servizio: gestione delle linee di navigazione lagunare di collegamento del centro storico e i terminal marittimo e aeroportuale, con l'attribuzione di soli diritti esclusivi e senza alcuna compensazione degli obblighi di servizio pubblico a carico del soggetto committente, per la durata di 9 anni (prorogabile di 2 anni); importo stimato concessione: euro 178.285.284,00; valore presuntivo annuale del contratto: euro 18.300.000,00; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;

- con determinazione dirigenziale n. 1014 del 05.07.2016 si procedeva all'aggiornamento degli atti di gara, stante l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016);
- in data 13.07.2016 prendeva avvio la prima fase di prequalifica della gara n. 32/2016, mediante pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di affidamento, da presentarsi entro e non oltre il giorno 11.10.2016;
- alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande pervenivano n. 3 (tre) domande di partecipazione;
- in data 23.02.2017 veniva pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale il provvedimento di ammissione di tutti i candidati alla procedura di cui trattasi e comunicato ai singoli partecipanti in data 27.02.2017 ai sensi della normativa allora vigente;
- nelle more dell'espletamento della prima fase della procedura di affidamento di cui trattasi venivano instaurati due contenziosi, che comportavano un rallentamento della gara: l'uno, avverso alcune clausole del bando, che si concludeva con la pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5943 del 18.12.2017; l'altro, a seguito della presentazione di reciproche impugnazioni, da parte dei soggetti partecipanti alla gara, delle rispettive ammissioni alla procedura, che si concludeva con la sentenza TAR Veneto n. 407/2018 del 17.04.2018, che rigettava tutte le doglianze;
- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 2088 del 02.10.2019, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5943/2017 sopracitata, si procedeva ad un adeguamento delle clausole della lettera d'invito e dei suoi allegati;
- con lettera d'invito PG/2019/0502025 del 09.10.2019 sono stati invitati i concorrenti prequalificati a presentare un'offerta, con termine per la presentazione delle offerte al 13.10.2020 (ore 12:00), come da ultima proroga disposta, e conseguente avvio della seconda fase della procedura di gara;
- con determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1040 del 25.05.2021 la gara veniva infine aggiudicata al miglior offerente: costituendo RTI Alilaguna S.p.A. (C.F./P.IVA 02967180270) e Terminal Fusina Venezia S.r.l. (C.F. /P.IVA 01745820272);

Visto che la suddetta determinazione a contrattare n. 2088 del 02.10.2019 ha approvato, tra i documenti allegati alla lettera di invito, anche lo schema di contratto di servizio;

Rilevato che:

- la lettera d'invito prevedeva, al punto 16), che la stipula del contratto avesse luogo entro 360 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con comunicazione PG/2021/0256254 del 28.05.2021, l'aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1040/2021 sopracitata veniva comunicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e con la stessa veniva richiesta all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria per addivenire alla stipula del contratto;
- con ordinanza n. 395/2021 del 9.09.2021, il TAR Veneto ha invero accolto l'istanza cautelare di

sospensione presentata dal secondo classificato unitamente al ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione sopracitato, rendendo così impossibile procedere alla stipula del relativo contratto di concessione;

- con sentenza n. 68/2022 del 10.01.2022, il TAR Veneto ha da ultimo rigettato il ricorso presentato in primo grado;
- il ricorrente, secondo classificato, ha presentato appello dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza, sicché Alilaguna S.p.A. ha chiesto in via prudenziale, con propria nota prot. n. 20/2022 del 05.05.2022 (acquisita al PG/2022/0201130), in qualità di mandataria del RTI Alilaguna S.p.A. – Terminal Fusina Venezia S.r.l. costituito in data 14.07.2021 con atto notarile Repertorio n. 35045 (notaio Alberto Gasparotti), la sospensione del termine per la stipula del contratto al fine di attendere l'esito della causa dinanzi al Consiglio di Stato;
- la suddetta richiesta è stata accolta dall'ufficio periferico dell'Ente di Governo con propria nota PG/2022/0221898 del 18.05.2022, con conseguente differimento del termine per la stipulazione del contratto sino alla definizione della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

Constatato che:

- con sentenza n. 6338/2023 del 28.06.2023 il Consiglio di Stato si è infine pronunciato in via definitiva a favore dell'aggiudicatario RTI Alilaguna S.p.A. e Terminal Fusina Venezia S.r.l., rigettando il ricorso presentato dal ricorrente secondo classificato, sicché terminava il periodo di sospensione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione ed occorreva pertanto procedere alla stipula del contratto di concessione;
- nel lungo lasso di tempo intercorso dalla presentazione dell'offerta (luglio 2020) sono intervenute circostanze, non previste né prevedibili (id est: situazione emergenziale da Covid-19, divieto di transito grandi navi ad opera del D.L. n. 103/2021, conv. in L. n. 125/2021, fenomeno inflattivo legato al conflitto russo-ucraino) che hanno comportato un definitivo calo della domanda e un generalizzato aumento dei costi delle materie prime (in particolare, del carburante) e del personale rispetto a quanto ipotizzato nel PEF di gara;
- con note prot. n. 10/2024 del 31.01.2024, prot. n. 18/2024 del 29.02.2024 e prot. n. 46/2024 del 20.06.2024, Alilaguna S.p.A., in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario, ha richiesto un differimento del termine di stipula del contratto alla luce della necessità di un aggiornamento del PEF presentato in sede di gara, differimento che veniva concesso dall'Ente di Governo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con nota protocollo n. 60 del 8.08.2024 acquisita al protocollo generale con n. 399521 del 9/08/2024, il RTI aggiudicatario ha quindi presentato un documento asseverato dal Collegio Sindacale della mandataria del RTI Alilaguna S.p.A. contenente l'aggiornamento del Piano economico finanziario con condizioni riequilibrata alla luce della mutata situazione di fatto alla data di stipula del contratto;

Rilevato che:

- alla procedura di cui trattasi continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016 (art. 226, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023);
- con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, la giurisprudenza amministrativa interpreta le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (in particolare: artt. 106, 165 c. 6, 175) nel senso della piena legittimità della revisione di condizioni contrattuali originariamente fissate, che non abbiano carattere sostanziale, imposta da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento dell'indizione della gara, al fine di garantire la migliore soddisfazione dell'interesse pubblico nonché

alla luce dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità, e ciò anche qualora le condizioni che rendono necessaria la revisione si verificano nel lasso di tempo intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto (v. *ex multis* TAR Piemonte, n. 667/2021, TAR Toscana n. 228/2022; CdS n. 6797/2023);

Vista la deliberazione n. 15/2024 del 24.10.2024 con cui l'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia ha approvato un aggiornamento dei programmi di esercizio delle linee di trasporto pubblico oggetto della procedura di concessione di cui trattasi, tenuto conto delle esigenze di programmazione e pianificazione della circolazione acquea e dei livelli migliorativi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, e un adeguamento delle tariffe a partire dalla data di effettivo avvio del servizio, dando mandato al Dirigente competente di approvare e sottoscrivere il contratto di servizio con l'aggiudicatario RTI Alilaguna-Terminal Fusina, apportando le conseguenti necessarie modifiche allo schema di contratto sia alla luce dei documenti di aggiornamento del Piano Economico Finanziario sia alla luce dei necessari adeguamenti normativi dovuti a norme sopravvenute e alle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

Dato atto che la mandataria del RTI Alilaguna S.p.A.:

- con nota prot. n. 67/2024 del 11.11.2024, ha provveduto ad inviare tutta la documentazione richiesta ai sensi del punto 16) della lettera d'invito;
- con note prot. n. 71/2024 del 25.11.2024 e prot. n. 3/2025 del 24.01.2025, ha richiesto un ulteriore differimento del termine per la stipula del contratto di servizio a seguito delle richieste di integrazioni documentali da parte del l'Ufficio periferico dell'Ente di Governo, in particolare con riferimento alla garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; pertanto, il termine per addivenire alla stipula del contratto di servizio è stato da ultimo fissato alla data del 31.03.2025;
- con nota prot. n. 92213/2025 del 21/02/2025, ad inviare l'integrazione della garanzia prevista dalla legge, adeguandola al nuovo importo derivante dalla revisione del valore complessivo stimato della concessione;

Considerato che si sono concluse positivamente tutte le verifiche sulla documentazione presentata dal RTI ALILAGUNA – TERMINAL FUSINA, sicché appaiono sussistenti tutte le condizioni di legittimità e opportunità per procedere sia alla stipula del contratto di servizio e a tal fine è stato pertanto predisposto, in adempimento alla predetta deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di Governo, lo schema di contratto di concessione per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di navigazione dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia, **allegato sub 1) al presente provvedimento;**

Precisato che l'Ente affidante ha l'obbligo di provvedere ad adottare gli interventi che si dovessero rendere necessari al fine di mantenere ovvero ripristinare l'equilibrio economico del contratto di servizio, ivi compresa l'eventuale ridefinizione dei servizi erogati;

Ritenuto pertanto di procedere, in forza del mandato ricevuto con la deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di Governo, all'approvazione dello schema di contratto di concessione per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di navigazione dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia, allegato sub 1) al presente provvedimento, da stipulare con il RTI Alilaguna – Terminal Fusina, aggiudicatario della procedura n. 32/2016 – CIG: 8003939369, ed alla sottoscrizione del contratto stesso;

Visto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 19.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 con i relativi allegati ed il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30.12.2024 è stato approvato il Piano Integrato di

Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025 – 2027 che assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti responsabili;

Vista inoltre la disposizione del Sindaco PG/2022/0602549 del 29.12.2022 con cui è stato attribuito al sottoscritto dott. Michele Dal Zin l'incarico di Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni dell'Area Economia e Finanza del Comune di Venezia, e la disposizione del Direttore dell'Area Economia e Finanza PG/2023/0487337 del 11.10.2023 con cui il sottoscritto dott. Michele Dal Zin Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in concessione di servizi TPL di navigazione dell'ambito dell'unità di rete dell'area urbana Venezia (Gara 32/2016 – CIG 8003939369);

Dato atto che:

- il Responsabile del presente Procedimento è il Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico Locale Terra e Acqua del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni dell'Area Economia e Finanza;
- la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi PG/2025/0090533 del 20.02.2025, resa dal Responsabile del procedimento in riferimento alla presente determinazione, è stata acquisita e conservata agli atti;
- in riferimento al presente atto, non vi sono segnalazioni in ordine alla sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Procedimento, ed è esente da conflitti di interesse il Dirigente Responsabile firmatario dello stesso, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del DPR n. 62/2013, dall'art. 42, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dalle misure specifiche contenute nella sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 257 del 30.12.2024 ;

Richiamati:

- l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", l'art. 162 "Principi del Bilancio", l'art. 183 "Impegno di spesa", l'art. 184 "Liquidazione della spesa", l'art. 185 "Ordinazione e pagamento", l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" e l'art. 153 "Servizio Economico-Finanziario" del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 c. 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- i principi contabili in materia di imputazione delle entrate e delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016, successivamente modificato dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15-16 giugno 2017, e in particolare gli artt. 12-13-14-15 in materia di impegno delle spese;
- l'art. 17 "Funzioni e compiti dei Dirigenti" del vigente Statuto del Comune di Venezia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25 marzo 2013;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 186 del 29.06.2016, successivamente modificato con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 313 del 3.11.2016, n. 23 del 14.02.2017, n. 69 del 11.04.2017, n. 171 del 2.08.2017 e n. 212 del 19.09.2017, n. 20 del 31.01.2018, n. 271 del 24.07.2018, n. 387 del 3.12.2018 e n. 318 del 19.11.2020;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ss.mm.ii.;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, e la deliberazione di Giunta comunale n. 314 del 10.10.2018 con cui è stato approvato il nuovo testo del “Codice di comportamento interno” che “ha sostituito ogni precedente”, modificato dalla deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13.04.2023;

Richiamati inoltre:

- l’art. 4 della L.R. n. 25/98 che definisce i servizi aggiuntivi quelli che possono essere istituiti da province, comuni e comunità montane nell’ambito dell’unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi;
- l’art. 4-bis del D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009, che prevede l’obbligo di aggiudicare tramite procedura ad evidenza pubblica almeno il 10% dei servizi di Trasporto Pubblico Locale a soggetti diversi da quelli sui quali l’ente eserciti il controllo analogo;

Vista la nota prot. 521135 del 9.11.2016 del dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 viene attestato dal responsabile del servizio finanziario con l’apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente determinazione;

Visti infine:

- il Regolamento Europeo n. 1370/2007;
- il D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- la Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 recante le norme sulla disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale della Regione Veneto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto approvato dall’Assemblea dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia con la deliberazione n. 15 del 24.10.2024 e dello specifico mandato al Dirigente dell’ufficio periferico dell’Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia presso il Comune di Venezia;
2. di approvare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, lo schema di contratto di servizio per l’affidamento in concessione della gestione di servizi di trasporto pubblico locale di navigazione dell’ambito di unità di rete dell’area urbana di Venezia (gara n. 32/2016 – CIG 8003939369), della durata di 9 (nove) anni decorrenti dalla data di avvio effettivo del servizio, allegato sub 1) alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di procedere in esecuzione della deliberazione n. 15/2024 dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, alla sottoscrizione del contratto di cui al punto 2, con l'aggiudicatario RTI Alilaguna S.p.A. – Terminal Fusina Venezia S.r.l.;
4. di dare atto che la stipula del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa (in modalità digitale), come già previsto al punto 16) della lettera di invito;
5. di dare atto che dall'avvio effettivo della concessione l'Amministrazione Comunale introiterà la quota parte degli introiti tariffari di propria competenza previsti dall'art. 20 comma 4 dello schema del predetto contratto di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Europeo n. 1370/2007;
6. di dare atto che la presente determinazione è assunta dal sottoscritto in qualità di Responsabile dell'Ufficio periferico dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale presso il Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 4 del regolamento per il funzionamento dell'Ente di Governo, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 7.04.2014;
7. di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000.

Il DIRIGENTE

dott. Michele Dal Zin

Allegato:

- *sub 1 schema di contratto*

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2025 / 684

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e si prende atto che il provvedimento non comporta impegno di spesa;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile.

Il Dirigente Responsabile

Allegato sub 1)

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

N. Repertorio Municipale

**CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI NAVIGAZIONE
DELL'AMBITO DI UNITA' DI RETE DELL'AREA URBANA DI
VENEZIA – CIG: 8003939369 – GARA 32/2016.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno -- (-----) del mese di -----
nella Sede Municipale di Venezia,....

Davanti a me, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale
qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, si sono personalmente
costituiti:

a) _____ nato a _____ , il _____ , C.F. _____ , identificato
mediante documento di identità n. _____ , in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
"ALILAGUNA S.P.A.", con sede a Venezia, Isola Nuova del Tronchetto
n. 34, capitale sociale euro 5.000.000,00 i.v., codice fiscale, Partita Iva

e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia e Rovigo: 02967180270, munito degli occorrenti poteri in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione del <> e che agisce come rappresentante dell'Associazione Temporanea d'Impresa tra Alilaguna S.p.A. (capogruppo) e Terminal Fusina Venezia S.r.l. (mandante) giusto atto di raggruppamento temporaneo di imprese con conferimento di mandato collettivo speciale di rappresentanza alla capogruppo stipulato in data 14/7/2021, n. 35045 di Repertorio e n. 19961 di Raccolta, del dott. Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, Registrato a Venezia il 14/07/2021 al n. 18559 serie 1T, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Affidatario o Contraente»;

b) , nato il , CF: che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti esterni e di responsabile dell'ufficio periferico dell'**Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia**, domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale: 00339370272 di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente Affidante».

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

Premesso che:

- con deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2014, l'Assemblea dell'Ente di Governo ha approvato il progetto prot. n. 517096 del 12/12/2014, conservato in atti, relativo ai servizi di trasporto pubblico locale di navigazione del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia - ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia - da affidare in regime di concessione mediante procedura ad evidenza pubblica;
- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 806/2015 del 29/05/2015 è stata indetta una procedura ristretta nonché individuate le caratteristiche e clausole essenziali del contratto di servizio da stipularsi con il soggetto aggiudicatario;
- con successiva determinazione dirigenziale n. 1014/2016 del 05/07/2016 si è proceduto a riapprovare gli atti di gara ai fini dell'indizione della procedura ristretta di cui trattasi, a seguito della necessità di aggiornamento delle modalità di svolgimento della gara ai sensi e per gli effetti del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'indisponibilità - acquisita con nota prot. n. 0230472 del 13/05/2016 - per il futuro aggiudicatario dell'approdo dell'Isola dell'Unione, con riferimento alla linea 19 Chioggia-Venezia, e la conseguente necessità di modificare la quantità annuale di produzione da porre a base di gara;
- si è proceduto con la prima fase di prequalifica mediante pubblicazione del bando di gara n. 32/2016 in data 13/07/2016, con termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 11/10/2016. Alla data di scadenza del termine

per la presentazione delle domande di partecipazione, pervenivano n. 3 (tre) offerte;

- in data 23/02/2017 veniva reso noto, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Venezia, l'avviso di ammissione/esclusione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che veniva comunicato ai singoli candidati in data 27/02/2017;
- nelle more di espletamento della prima fase della procedura di affidamento di cui trattasi venivano instaurati due contenziosi, che hanno comportato un rallentamento della procedura di gara: l'uno, avverso alcune clausole del bando, che si concludeva con la pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5943 del 18/12/2017; l'altro, a seguito della presentazione di reciproche impugnazioni delle rispettive ammissioni alla procedura da parte dei soggetti partecipanti alla gara, che si concludeva con la sentenza del TAR del Veneto n. 407/2018 del 17/04/2018 che rigettava tutte le doglianze;
- a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 5943/2017 sopracitata, con determinazione dirigenziale n. 2088/2019 del 2/10/2019 si procedeva ad un adeguamento delle clausole della lettera d'invito e dei suoi allegati;
- in data 9/10/2019 si è proceduto pertanto all'avvio della seconda fase della procedura di gara con l'invio della lettera di invito PG/2019/0505025. Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato, come da ultima proroga, 13/07/2020, pervenivano due offerte;
- in esito alla procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 1040/2021 del 25/05/2021, si è proceduto:

- all'approvazione dei verbali di gara n. 1 in data 06/08/2020, n. 2, in data 26/10/2020, n. 3 in data 05/11/2020, n. 4, in data 05/11/2020, n. 5 in data 23/12/2020, n. 6 in data 28/12/2020 e n. 7 in data 19/01/2021;
- all'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente contratto al costituendo RTI ALILAGUNA S.p.A. e Terminal Fusina Venezia S.r.l., che ha offerto il riversamento di una percentuale di ristoro pari al 7,5% degli introiti derivati dalle vendite dei titoli di viaggio, al netto dell'IVA, al Comune di Venezia nonché tutto quanto offerto in sede di offerta tecnica;
- il secondo classificato presentava invero ricorso al TAR Veneto avverso l'aggiudicazione n. 1040/2021 sopracitata con contestuale istanza cautelare di sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione, che veniva accolta dal TAR con ordinanza n. 295/2021 del 9/09/2021 rendendo pertanto impossibile procedere alla stipula del contratto;
- nelle more della definizione della causa in secondo grado di giudizio, Alilaguna, in qualità di mandataria, richiedeva con propria nota prot. n. 20/2022 del 05/05/2022 (acquisita PG/2022/0201130) una sospensione del termine per la stipula del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 al fine di attendere l'esito del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, richiesta infine accolta dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia con propria nota PG/2022/0221898 del 18/05/2022;

- il lungo contenzioso amministrativo, che aveva determinato la sospensione dell'efficacia dell'aggiudicazione, si è infine concluso con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6338/2023 del 28/06/2023 che ha rigettato il ricorso presentato dal ricorrente secondo classificato;
- con note prot. n. 10/2024 del 31/01/2024, prot. n. 18/2024 del 29/02/2024 e prot. n. 46/2024 del 20/06/2024, la mandataria Alilaguna S.p.A. richiedeva un ulteriore differimento del termine di stipula del contratto al fine di predisporre:
 - un adeguamento dei programmi d'esercizio posti a base di gara (basati sulla programmazione degli esercizi 2015-2018), visti i radicali cambiamenti intervenuti nella circolazione acquea;
 - un adeguamento degli importi delle tariffe del servizio volte a riequilibrare economicamente la concessione;
- con nota del 12/7/2024 prot. n. 343268 il competente ufficio dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, ha accolto la richiesta di differimento del termine per la stipula del contratto di servizio e ha concesso il termine fino al 06/09/2024 per presentare tutta la documentazione idonea a poter valutare lo squilibrio economico - finanziario del PEF presentato in sede di gara alla luce del generalizzato incremento dei costi e del mutamento della domanda anche in relazione al diverso programma di esercizio posto in essere nel corso degli ultimi anni (2022-2024) su approvazione dell'Ente affidante;

- con nota protocollo n. 60 dell'8/8/2024 (acquisita al protocollo PG/2024/399521 del 9/08/2024) l'RTI Alilaguna S.p.A. e Terminal Fusina Venezia S.r.l., hanno presentato all'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, un documento asseverato dal Collegio Sindacale della mandataria dell'RTI Alilaguna S.p.A. contenente l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario;
- con deliberazione n. 15 del 24/10/2024 dell'Assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, sono stati approvati l'aggiornamento dei programmi di esercizio delle linee di trasporto pubblico oggetto della procedura di affidamento di cui trattasi di cui all'Allegato 1) al presente contratto, e un adeguamento delle tariffe a partire dalla data di effettivo avvio del servizio, dando mandato al Dirigente competente di approvare e sottoscrivere il contratto di servizio con l'aggiudicatario RTI Alilaguna-Terminal Fusina, apportando le conseguenti necessarie modifiche allo schema di contratto;
- con nota prot. 67/2024 del 11/11/2024, il RTI aggiudicatario ha provveduto ad inviare tutta la documentazione richiesta ai sensi del punto 16) della lettera d'invito;
- con provvedimento prot. n. 51751 del 29/01/2025 è stato approvato il differimento del termine di stipula del presente contratto fino al 31/3/2025 in esito ad apposita richiesta del RTI del 24/1/2025 prot. n. 582300/2025;
- con nota prot. n. 92213/2025 del 21/02/2025 il RTI aggiudicatario ha provveduto ad inviare l'integrazione della

garanzia prevista dalla legge adeguandola al nuovo importo derivante dalla revisione del valore complessivo stimato della concessione;

- con determinazione dirigenziale dell'ufficio periferico dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia del Comune di Venezia, n. ... del è stato approvato lo schema del presente contratto di servizio;

Premesso infine che:

- l'Aggiudicatario ha fornito tutta la documentazione prevista al punto 16) della lettera d'invito, documentazione agli atti non allegata al presente contratto ma che si intende richiamata come presupposto per la stipulazione;
- tutti i requisiti generali e speciali (economico-finanziari e tecnico-professionali) dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara persistono tutt'ora in capo all'aggiudicatario;

TUTTO CIO' PREMESSO,

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Capo I – Contenuti generali del contratto

Art.1

Premesse e allegati

1. Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto ("contratto").

2. In caso di qualsiasi incoerenza tra le previsioni del presente contratto e quelle degli allegati, si applicherà il seguente ordine di priorità (salvo ove contrariamente ed espressamente previsto):

- questo contratto;
- tutti gli allegati al presente contratto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente contratto s'intende per:

- **Ente Affidante o Affidante:** L'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia, che affida il servizio di Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente contratto per il tramite del proprio Ufficio periferico del Comune di Venezia. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari tra i soggetti contraenti, il riferimento deve essere inteso con il Comune di Venezia ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento dell'Ente di Governo approvato con delibera dell'Assemblea dell'Ente di Governo n. 1 del 07.04.2014;
- **Ufficio periferico dell'Ente di Governo:** unità organizzativa dell'Ente di Governo costituita con il personale *pro tempore* competente del Comune di Venezia, è competente per i servizi lagunari, i servizi urbani effettuati a mezzo autobus, il servizio tranviario di Venezia e per il servizio urbano di Spinea;
- **Affidatario o Contraente:** impresa che, risultando la migliore offerente, sia aggiudicataria del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto;

- **Gestore della rete urbana TPL:** il gestore del servizio di trasporto pubblico locale urbano del Comune di Venezia, individuato quale operatore interno affidatario del servizio "*in house*";
- **Gestore Uscente:** gli attuali gestori del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto, sino al subentro dell'Affidatario, operanti in regime di affidamento diretto o in regime di sub affidamento.

Art. 3

Oggetto del contratto

1. E' oggetto del presente contratto la gestione in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale di passeggeri per via d'acqua lagunare dell'ambito di unità di rete dell'area urbana di Venezia, per un totale di circa 1.000.000 km/anno, corrispondente a circa 90.000 ore di moto/anno in servizio di linea, come da offerta presentata in sede di gara di cui all'Allegato 8) e come da Aggiornamento del Piano Economico e Finanziario di cui all'Allegato 9) al presente contratto che verranno concordati nei dettagli con l'Ente affidante, anche in corso d'anno; il tutto secondo le condizioni del presente contratto e dei suoi allegati, e dell'offerta presentata, in tutti i suoi elementi migliorativi sotto il profilo economico e tecnico, che si intendono qui integralmente riportati, conosciuti e accettati dal contraente.

2. L'esercizio dei servizi di TPL è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Affidante delle caratteristiche operative, degli adempimenti e degli obblighi di servizio previsti dai successivi articoli. A fronte dell'imposizione dei suddetti obblighi di servizio, al Contraente sono riconosciuti a titolo di controprestazione la titolarità di un diritto di

esclusiva sulle linee concesse e la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio su dette linee, al netto della quota percentuale di competenza comunale di cui all'art. 12, per un importo contrattuale stimato, per tutta la durata della concessione, pari ad Euro 232.159.170,48 come risultante dall'Allegato 9) Aggiornamento del Piano Economico e Finanziario (PEF).

Sono inoltre riconosciuti all'Affidatario i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate all'esercizio del servizio di cui all'art. 25 del presente contratto.

Art. 4

Natura e portata del diritto di esclusiva

1. Il diritto di esclusiva è il diritto in virtù del quale un operatore di servizio pubblico presta determinati servizi di trasporto pubblico di passeggeri su una linea o rete o in una zona determinata, con esclusione di qualsiasi altro operatore di servizio pubblico.
2. Il contratto conferisce all'Affidatario il suddetto diritto di esclusiva sulle linee concesse, limitatamente alle relazioni tra i terminal acquei di Tessera Aeroporto, Stazione Marittima di Venezia, Fusina e Chioggia e le altre fermate servite dalle linee concesse con il presente contratto.
3. I diritti esclusivi riconosciuti consistono nel divieto di effettuazione di servizi di trasporto passeggeri di linea da parte di terzi in sovrapposizione o interferenza sulle relazioni suddette.

Art. 5

Durata e decorrenza del contratto

1. L'affidatario è tenuto a dare avvio al servizio con le caratteristiche offerte e con flotta in disponibilità entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla

stipula del presente contratto, così come offerto in sede di gara, pena la risoluzione ai sensi dell'art. 34 del presente contratto.

2. Decorsa la metà del periodo contrattuale, l'Ente Affidante procederà a verificare, con possibilità di apportare le modifiche contrattuali di cui agli artt. 20 e 23, i seguenti elementi:

- a. l'idoneità dei servizi in funzione della domanda;
- b. l'integrazione della rete dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta;
- c. la redditività dei servizi rispetto all'obbligo di non eccedere un rendimento adeguato del capitale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

3. La concessione ha una durata di anni 9 (nove), che decorrono dalla data di avvio effettivo del servizio di cui al comma precedente. L'Ente Affidante ha inoltre la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, par. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 per lo svolgimento del servizio per ulteriori 2 (due) anni, agli stessi patti e condizioni concordati con il presente contratto.

4. L'Ente affidante si riserva di esercitare l'opzione di proroga nel termine di 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto.

5. Il mancato esercizio della facoltà di cui ai commi 3 e 4 non comporta a carico dell'Ente Affidante alcuna responsabilità nei confronti dell'Affidatario di natura contrattuale o extracontrattuale.

6. Alla scadenza del termine contrattuale, anche dopo l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo Affidatario ai medesimi patti e condizioni del presente contratto e in ogni caso per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.

7. L'interruzione del servizio successivamente alla scadenza del termine contrattuale come disciplinato dal comma 6 comporta l'escussione dell'intera garanzia definitiva rilasciata dall'Affidatario a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto.

8. Per eventuali periodi ulteriori rispetto a quanto disciplinato al comma 6, l'Affidante e l'Affidatario dovranno rinegoziare le condizioni contrattuali nei limiti del tempo necessario a individuare il nuovo gestore del servizio secondo i termini di legge.

Capo II – Obblighi di servizio

Art. 6

Obblighi di esercizio

1. L'Affidatario esercisce il servizio di cui al precedente art. 3 secondo i programmi di esercizio base di cui all'Allegato 1) del presente contratto, come aggiornati con Delibera dell'Ente di Governo n. 15/2024 del 24/10/2024, integrati con i livelli migliorativi, le corse e fermate aggiuntive offerti in sede di gara dall'Affidatario, garantendo continuità, regolarità e un'idonea capacità rispetto alla domanda.

2. L'Ente Affidante può apportare modifiche, nel corso dell'arco di Piano, ai programmi di esercizio di cui all'Allegato 1 nei tempi e con le modalità di cui al successivo art. 23 del presente contratto.

3. L'Affidatario non potrà sospendere il servizio, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 24.

4. In relazione al programma di esercizio previsto dal presente contratto, l'Affidatario è soggetto ai seguenti obblighi di servizio pubblico:

- obblighi di esercizio, ossia il rispetto di determinati standard di continuità, regolarità e idonea capacità rispetto alla domanda,

con orari predeterminati in un programma di esercizio e tali da garantire un'offerta di trasporto durante l'intero arco della giornata (e dunque anche al di fuori degli orari di punta);

- obblighi di trasporto, ossia l'obbligo di effettuare la prestazione di trasporto passeggeri alle condizioni predeterminate dall'Ente Affidante;
- obblighi tariffari, ossia l'obbligo di effettuare la prestazione secondo i livelli tariffari prestabiliti.

In particolare, ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge Regionale del Veneto n. 25/1998, l'Affidatario è obbligato a:

- effettuare il servizio come previsto dal presente contratto;
- garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;
- adeguare i propri orari a quelli del gestore della rete urbana del Trasporto Pubblico Locale;
- utilizzare personale qualificato e materiale idoneo e conforme a tutte le prescrizioni normative di riferimento;
- garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all'utenza;
- fornire all'Ente Affidante tutti i dati ritenuti necessari e richiesti dall'Ente stesso, utilizzando anche i supporti informatici;
- adottare la Carta della Qualità dei Servizi (Carta della Mobilità).

5. In considerazione delle esigenze della clientela avente origine o destinazione dello spostamento nei poli di interscambio modale costituiti dall'Aeroporto e dalla Stazione Marittima, l'Affidatario ha lo specifico obbligo di assicurare idoneo supporto alla movimentazione a terra o a bordo dei bagagli di maggiore dimensione, anche predisponendo a bordo delle unità, in particolare per la linea in

transito in Canal Grande, la presenza di un agente aggiuntivo con tale funzione sulla tratta e negli orari di maggiore afflusso, onde ridurre i tempi di imbarco e sbarco.

6. Tenuto infine conto delle condizioni del traffico acqueo nei rii e canali interni alla Città Antica di Venezia, di competenza comunale, l’Affidatario ha l’obbligo di osservare, nella prestazione del servizio di cui trattasi, la normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Regolamento comunale per la circolazione acquee nel Comune di Venezia, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 216 del 7/10/1996 e n° 205 del 28/7/1997, come da ultimo modificato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 1 febbraio 2016, esecutiva dal 15 febbraio 2016 e relative Ordinanze. In particolare, l’Affidatario è tenuto ad impiegare unità di larghezza massima non superiore a 3,5 m nel Rio di Cannaregio – Canal Grande, e a rispettare la frequenza massima prevista dal programma di esercizio, salvo l’esigenza di effettuare corse aggiuntive da concordare con l’Ente Affidante secondo quanto stabilito dall’art. 23 del presente contratto.

Art. 7

Obblighi concernenti il personale addetto al servizio. Clausola sociale

1. Al servizio di trasporto pubblico oggetto del presente contratto dovrà adibirsi esclusivamente personale riconosciuto idoneo alla mansione e comunque munito dei titoli e delle qualifiche professionali adeguati alle unità sulle quali è imbarcato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Laddove vi siano gestori uscenti diversi dal nuovo affidatario, l’Affidatario, ai sensi dell’art. 48 comma 7 lett. e) del D.L. n. 50/2017

convertito in legge 96/2017, deve acquisire senza soluzione di continuità tutto il personale non dirigente dipendente, diretto e indiretto, del Gestore Uscente impiegato in modo prevalente nel servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto, qualificato come essenziale, il cui trasferimento è disciplinato secondo i principi dell'articolo 2112 del codice civile per quanto attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti nazionali e aziendali vigenti, alla data del subentro, così come disciplinato dall'art. 25, comma 1, lett. b), della Legge Regionale del Veneto n. 25/1998.

3. Il numero degli addetti di cui al comma 2, suddiviso per mansione – con indicazione del costo complessivo e della tipologia di contratto relativa – è riportato nell'Allegato 3).

4. L'Affidatario ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché dei relativi accordi aziendali di 2° livello, qualora previsti dalla normativa di settore. A tal scopo l'Affidatario deve applicare ai propri lavoratori dipendenti il previsto contratto collettivo nazionale di lavoro, e agire, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

5. L'Affidatario è obbligato ad applicare il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le categorie degli Autoferrotranvieri Internavigatori.

6. È a carico dell'Affidatario ogni onere amministrativo, previdenziale e assistenziale relativo ai dipendenti. Per le verifiche conseguenti, l'Ente

affidante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

7. L'Affidatario dovrà assicurare la disponibilità di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel presente contratto e nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 34.

8. Al personale di cui al comma 2 sono conservati l'inquadramento contrattuale, l'anzianità, le condizioni normative e il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, garantendo la continuità del rapporto di lavoro.

9. L'Affidatario prende atto che gli importi accantonati per il trattamento di fine rapporto (TFR) relativo ai dipendenti del Gestore Uscente che transitano alle proprie dipendenze ai sensi del comma 2 sono stati versati direttamente all'INPS dal Gestore Uscente in conformità all'art. 48 comma 7 lett. e) del D.L. n. 50/2017 convertito in legge 96/2017.

10. Ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 422/1997 e s.m.i. l'Affidatario deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.

11. L'Affidatario ha l'obbligo di dotarsi di un Responsabile d'Esercizio come definito all'art. 29: il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma sarà causa di risoluzione del contratto, ai sensi

dell'art. 34.

12. L'Affidatario dovrà curare la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente, anche in tema di sicurezza sul lavoro in adempimento a tutte le prescrizioni normative *pro tempore* vigenti.

13. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto l'Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, in quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 ss.mm.ii. e dal Codice di comportamento del Comune di Venezia, adottato con Delibera della Giunta comunale n. 314/2018 del 10/10/2018 e ss.mm.ii., nonché tutte le norme pattizie di cui al *"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* siglato dalla Regione Veneto, Prefetture - UTG del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 17/09/2019. L'Affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

14. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino a vario titolo contatti con l'utenza, debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e opportuno cartellino di riconoscimento. L'obbligo si estende anche al personale di eventuali imprese subaffidatarie (dove per divisa si intende quella dell'Affidatario). Per motivate esigenze legate alla lotta all'evasione, gli agenti di controllo possono operare anche in abiti civili. Il mancato adempimento di quanto previsto al presente comma comporterà l'applicazione della

penale di cui all'art. 30 comma 4 in conformità all'Allegato 6).

15. L'Affidatario deve trasmettere all'Ente Affidante con frequenza annuale l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. Il mancato adempimento di quanto previsto al presente comma comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 30 comma 4 in conformità all'Allegato 6).

Art. 8

Obblighi concernenti i beni funzionali al servizio

1. Costituiscono beni funzionali al servizio, di cui l'Affidatario deve dotarsi al fine di assicurare la regolare erogazione delle prestazioni:

a. sede operativa in Comune di Venezia per tutta la durata dell'affidamento, compreso l'eventuale periodo opzionale;

b. centrale operativa per il monitoraggio in tempo reale del servizio;

c. unità navali in numero e con le caratteristiche previste all'art. 9 e meglio descritte nell'Allegato 8);

d. strutture di rimessaggio delle unità navali;

d-bis) elenco impianti di approdo di cui all'Allegato 4);

e. rete di vendita dei propri titoli di viaggio e di informazione all'utenza, secondo quanto previsto ai successivi artt. 10 e 16 e come rappresentata nell'Allegato 8).

2. L'Affidatario prima dell'avvio del servizio ha trasmesso all'Ente Affidante tutta la documentazione necessaria a dimostrare la disponibilità dei beni da utilizzare per lo svolgimento del servizio, compresi gli eventuali mezzi acquisiti dal Gestore Uscente e attualmente utilizzati per lo svolgimento dei servizi di TPL.

Art. 9

Obblighi concernenti le unità di navigazione

1. L'Affidatario utilizza, nell'espletamento del servizio, una flotta composta da mezzi propri o a disposizione sulla base di idoneo titolo giuridico, con le caratteristiche tecnologiche definite nell'offerta tecnica dell'Affidatario presentata in sede di gara di cui all'Allegato 8) parte integrante del presente contratto.
2. Le unità non potranno essere utilizzate per l'effettuazione di servizi diversi da quelli previsti nel presente contratto, a meno che non siano sostituite da altre unità aventi le medesime caratteristiche o superiori, fermo restando la preventiva comunicazione all'Ente Affidante.
3. Le navi minori adibite al servizio, comprese quelle utilizzate dagli eventuali subaffidatari, devono essere contraddistinte dal nominativo e dalla sigla dell'Affidatario e devono essere dotate di appositi indicatori di linea, posti su entrambi i lati, descrittivi della linea e del percorso, diversificato per andata e ritorno. A bordo delle navi va indicato il numero massimo dei passeggeri che possono essere trasportati. La livrea delle navi deve essere uniforme ed espressamente approvata dall'Ente Affidante, che si riserva di far applicare il logo dello stesso. Il mancato adempimento degli impegni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 30 comma 4 in conformità all'Allegato 6).
4. Il servizio deve essere esercitato con mezzi di trasporto sicuri, puliti e che offrano un *comfort* adeguato per i viaggiatori e coerente con le caratteristiche del servizio secondo le caratteristiche definite nell'offerta tecnica Allegato 8), nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente in materia di emissioni di sostanze inquinanti nell'ambiente.

5. I mezzi, sia utilizzati direttamente dall’Affidatario che da eventuale subaffidatario, devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tale fine devono essere sottoposti ad accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, e ad attività di pulizia interna ed esterna, nel rispetto di quanto indicato nell’offerta Allegato 8).

6. L’Affidatario per l’effettuazione del servizio utilizzerà una flotta, comprese le unità di scorta, che dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a. anzianità media di costruzione non superiore a 15 anni da raggiungere entro il secondo anno di concessione;
- b. anzianità massima di costruzione pari a 30 anni da raggiungere entro il secondo anno di concessione;
- d. dotazione di bordo per la sicurezza della navigazione e per il monitoraggio del servizio (radar, GPS e VHF);
- e. impiego di unità di larghezza massima non superiore a 3,5 m sui servizi in transito nel Rio di Cannaregio – Canal Grande.

Ai fini della valutazione dell’anzianità di costruzione delle unità navali è possibile tener conto sia dell’anno in cui risulta essere stata effettuata l’ultima ricostruzione o ristrutturazione straordinaria dell’imbarcazione di costruzione del motore sia dell’eventuale sostituzione o revisione completa dell’apparato motore e organi meccanici, il tutto, adeguatamente documentato, anche attraverso i documenti di bordo.

7. L’Affidatario ha trasmesso all’Ente affidante la seguente documentazione:

- a. l’elenco e i titoli di disponibilità dei mezzi da utilizzare nell’espletamento del servizio, nonché l’elenco dei mezzi di scorta, in

numero sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti minimi di qualità e di affidabilità del servizio di cui all'Allegato 6). L'elenco aggiornato dei mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio, compresa la scorta, è trasmessa dall'Affidatario all'Ente Affidante in occasione della consegna delle comunicazioni di cui all'art. 17.

b. per ogni linea, le matricole dei mezzi navali ad essa assegnati;

c. una propria Carta Qualità del servizio, di cui al successivo art. 14, elaborata sulla base dello schema generale di riferimento per la predisposizione della stessa, approvato con d.p.c.m. in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 1999, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 461, art. 2 della legge n. 244/2007 e delle procedure previste dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27.1.2011, al fine del rilascio di un parere di conformità da parte dell'Ente affidante.

8. L'Affidatario ha trasmesso inoltre all'Ente affidante copia dei documenti di bordo e relative polizze assicurative a copertura della responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 c.c. delle unità navali adibite al servizio.

9. L'Ente Affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, con ispezioni d'ufficio e/o controlli a campione, la composizione della flotta utilizzata per l'espletamento del servizio, il suo stato di efficienza e pulizia e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione offerto dall'Affidatario in sede di gara. A tal fine, l'Affidatario assicura la necessaria collaborazione, garantendo la libera circolazione agli incaricati dell'Ente Affidante muniti di apposita tessera aziendale fornita dall'Affidatario. Il ritardato adempimento degli

impegni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 30 comma 4 in conformità all'Allegato 6).

Art. 10

Obblighi concernenti la rete di commercializzazione dei titoli di viaggio

1. È a carico dell'Affidatario la commercializzazione dei titoli di viaggio.
2. La strutturazione della rete delle rivendite è stata comunicata dall'Affidatario all'Ente Affidante mediante produzione prima della sottoscrizione del presente contratto, dell'elenco delle rivendite con relativo indirizzo, localizzazione su cartografia e specificazione dei giorni e degli orari di apertura.
3. L'Ente Affidante, verificata l'adeguatezza della rete delle rivendite, anche a fronte delle eventuali richieste di integrazione o modifica, approva l'elenco. L'elenco è aggiornato dall'Affidatario a fronte di modifiche, con cadenza almeno semestrale.
4. È in ogni caso consentito l'acquisto anche a bordo almeno del titolo di viaggio di corsa semplice.
5. L'ente Affidante dà atto che l'applicazione delle tariffe ridotte per i possessori di Venezie Unica (CV) potrà avvenire solo nel caso l'affidatario abbia accesso, da parte del gestore della rete TPL Urbana, alla banca dati dei possessori.
6. L'intera struttura della rete di vendita, dopo l'approvazione da parte dell'Ente Affidante, deve essere pubblicata sul sito internet dell'Affidatario di cui all'art. 16, comma 1 lettera d).

Art. 11

Obblighi concernenti l'integrazione con la rete dei servizi di trasporto pubblico locale urbani

1. L'Affidatario, considerato che i servizi da esso gestiti sono parte integrante della rete urbana del trasporto pubblico, si impegna, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara (Allegato 8), ad adottare nell'esercizio delle linee affidate:

a. procedure di coordinamento operativo con il gestore della rete urbana di TPL, e, in particolare, nei casi di couso dei pontili, ad adeguare tempi e modi di svolgimento del proprio servizio tenuto conto dei tempi e dei modi di svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale svolto dal gestore della rete urbana di TPL;

b. il sistema di localizzazione dei mezzi AVM/AVL come descritto nell'offerta tecnica;

c. un terminale AVM/AVL abilitato all'estrazione della reportistica per monitoraggio e verifica del servizio programmato ed effettuato;

d. il sistema di bigliettazione elettronico (SBE) interoperabile con quello utilizzato dal gestore della rete urbana di TPL, costituito da una centrale di controllo *cloud* per il monitoraggio delle prestazioni delle vendite e della fruizione dei servizi, nel rispetto di quanto presentato in sede di offerta (Allegato 8). Il sistema di bigliettazione deve essere adottato entro e non oltre 3 (tre) mesi dall'avvio del servizio. L'Affidatario deve consentire all'Ente Affidante l'accessibilità (e la rilevazione) alle molteplici informazioni acquisite tramite il sistema di bigliettazione, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, così come dettagliatamente riportato nell'offerta di cui all'Allegato 8;

e. il sistema di informazione all'utenza analogo a quello adottato dal gestore della rete urbana del TPL, oltreché tutti i canali informativi (a bordo, a terra e digitali) offerti in sede di gara, così come dettagliatamente riportati nell'offerta di cui all'Allegato 8).

2. L'Affidatario si impegna a mantenere gli attuali regimi di integrazione tariffaria.

3. L'Affidatario si obbliga altresì a comunicare gli orari di servizio delle linee affidate al gestore della rete urbana del TPL, almeno un mese prima della loro entrata in vigore, al fine del necessario coordinamento, e a rispettare gli obblighi di confluenza agli impianti e coincidenza delle corse di volta in volta espressamente indicati.

4. Il ritardato adempimento degli impegni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 30 comma 4 in conformità all'Allegato 6).

Art. 12

Obblighi tariffari

1. L'Affidatario è tenuto ad applicare le diverse tipologie tariffarie di cui Allegato 2), come da ultimo aggiornate con la deliberazione dell'Assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, n. 15/2024 del 24/10/2024.

2. All'Affidatario spettano, a titolo di controprestazione, i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, ottenuti applicando le diverse tipologie tariffarie suddette.

3. L'ammontare della quota di competenza comunale è fissata al 7,5% dei proventi tariffari come da offerta economica di cui all'Allegato 8-bis).

4. L'Affidatario, almeno 90 (novanta) giorni prima del termine di avvio del servizio di cui all'art. 5, presenta all'Ente affidante, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara (Allegato 8), la documentazione relativa all'implementata tecnologia per il monitoraggio in tempo reale degli introiti tariffari, assicurando all'Ente Affidante l'accesso da remoto a tutti i dati. L'Affidatario si impegna a mantenere tale tecnologia in perfette condizioni per tutta la durata del contratto.

5. Le tariffe e i relativi adeguamenti e variazioni sono definiti con delibera dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia.

L'Affidatario, a partire dalla data di inizio del servizio, può richiedere all'Ente competente l'aggiornamento, al termine di ogni biennio e sulla base dell'andamento dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT, delle norme tariffarie. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione delle tariffe. La modifica delle norme tariffarie viene valutata dall'Ente competente previa verifica dell'assenza di sovracompensazione economica del presente contratto, in conformità con il Piano Economico Finanziario di cui all'Allegato 9). Non è pertanto configurabile in alcun modo un obbligo di aggiornamento, né un'ipotesi di aggiornamento automatico delle tariffe, né un obbligo di corrispondere le compensazioni economiche di cui all'art. 20.

6. L'Affidatario dovrà provvedere a effettuare il controllo sull'effettivo e corretto utilizzo dei titoli di viaggio da parte dei passeggeri, promuovendo anche specifiche iniziative volte a prevenire i fenomeni di evasione dal pagamento dei titoli di viaggio; l'Affidatario fornisce

all'Ente Affidante, periodicamente, il dettaglio delle iniziative in atto e di quelle programmate nel corso dell'anno secondo quanto indicato nell'art. 22.

7. L'accertamento e la contestazione delle violazioni tariffarie da parte dei passeggeri vengono effettuate dal personale dell'Affidatario in possesso della relativa autorizzazione secondo quanto indicato all'art. 41 della Legge Regionale del Veneto n. 25/1998.

8. I proventi delle sanzioni derivati dalle attività finalizzate al contrasto dell'evasione tariffaria competono all'Affidatario come specificato nell'art. 22.

9. L'Ente Affidante si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione Veneto nel periodo di vigenza contrattuale.

10. Nell'ambito delle proprie politiche commerciali, l'Affidatario può individuare, durante la vigenza del contratto, nel rispetto della normativa vigente, titoli di viaggio e tariffe ulteriori rispetto a quelle descritte nell'Allegato 2). Le proposte devono essere accompagnate da idonee valutazioni sulle esigenze specifiche che le motivano e sui relativi effetti sugli introiti aziendali. Tali nuovi titoli di viaggio e tariffe sono preventivamente approvati dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Territoriale Ottimale e Omogeneo di Venezia.

11. Per l'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 10.

12. L’Affidatario provvederà ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all’utenza l’articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

13. L’Affidatario si impegna altresì ad applicare, laddove possibile, le disposizioni regionali rispetto al diritto di libera circolazione da parte del personale in servizio di vigilanza e di controllo.

14. La non conformità delle tariffe applicate dall’Affidatario con quanto previsto dall’Allegato 2) e sue successive revisioni, comporta la decadenza dalla presente Concessione ai sensi dell’art. 34.

15. Per gli abbonamenti personali muniti di fotografia di riconoscimento deve essere previsto il rilascio del duplicato in caso di denuncia di smarrimento.

16. L’Affidatario ha l’obbligo di riconoscere la validità degli abbonamenti emessi dal Gestore Uscente, fino alla scadenza prevista da tali abbonamenti, previa intesa con il Gestore Uscente in ordine al riconoscimento degli introiti relativi al periodo intercorrente tra l’attivazione del contratto di servizio e la scadenza di tali titoli di viaggio.

17. L’Affidatario ai fini dell’avvio del servizio in conformità all’offerta presentata ha implementato idonea tecnologia per il monitoraggio in tempo reale degli incassi degli introiti tariffari prevedendo l’accesso da remoto ai dati di vendita da parte dell’Affidante. L’Affidatario si impegna a mantenere tale tecnologia in perfette condizioni per tutta la durata del contratto.

Art. 13

Obblighi di contabilità separata

1. L'Affidatario ha l'obbligo di redigere una contabilità separata per il servizio affidato, nell'osservanza di quanto previsto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) nella Delibera n. 154/2019 come da ultimo modificata dalla delibera n. 64/2024, assicurando in particolare il rispetto delle seguenti condizioni:

a. i conti operativi corrispondenti al servizio affidato devono essere separati e i ricavi e i costi devono essere imputati secondo le vigenti norme contabili e fiscali;

b. i costi originati dalla prestazione del servizio affidato devono essere bilanciati dai ricavi di esercizio e dagli eventuali corrispettivi dell'Ente Affidante, senza possibilità di trasferimento di ricavi a un altro settore di attività dell'Affidatario;

c. i costi imputati al servizio affidato includono tutti i costi diretti connessi alla gestione del servizio stesso e una quota adeguata dei costi comuni sia al servizio affidato che ad altre attività, con evidenza dei parametri di imputazione utilizzati per il riparto;

d. i costi connessi ad investimenti, in particolare relativi a infrastrutture, sono presi in considerazione quando risultano necessari per la gestione del servizio affidato;

e. i costi diretti, parte dei costi comuni e un utile ragionevole connessi a eventuali altre attività esercitate dall'Affidatario non possono in nessun caso essere a carico del servizio affidato con il presente contratto.

2. A tal proposito si specifica che:

- a. l’Affidatario adotta un sistema contabile atto a fornire dati analitici verificabili e documentabili per la redazione del rendiconto dell’attività oggetto del presente contratto;
 - b. il rendiconto è redatto in forma idonea a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica imputabile ai servizi oggetto del presente contratto;
 - c. il rendiconto deve evidenziare la configurazione di costo sulla base di parametri comunicati dall’Ente Affidante e le immobilizzazioni dell’attività;
 - d. le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi e i rendiconti annuali sono redatti nel rispetto dei principi adottati per la redazione del bilancio civilistico;
 - e. nella redazione dei conti annuali, le componenti economiche e patrimoniali delle funzioni operative, i costi e i ricavi dei servizi, gli oneri e i proventi finanziari e le imposte e tasse sono attribuite all’attività con il criterio della contabilità analitica;
 - f. tutti i costi variabili, un contributo adeguato per i costi fissi e un utile ragionevole connessi alle altre attività esercitate dall’Affidatario non possono in nessun caso essere a carico del servizio pubblico di cui al presente contratto.
3. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), gli stessi, ove non richiesti dall'Ente Affidante sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile.
4. Rimane in capo all’Affidatario ogni responsabilità e/o sanzione derivante dall’eventuale violazione della disciplina prevista dalla legge n. 287/1990 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

5. In caso di RTI, l'obbligo di contabilità separata di cui al presente articolo grava su tutte le imprese raggruppate.

Art. 14

Obblighi concernenti la qualità del servizio – Carta della Mobilità

1. L'Affidatario si impegna a garantire adeguati standard di qualità del servizio offerto, sulla base dei parametri di qualità indicati nell'Allegato 6) al presente contratto, integrato con i livelli migliorativi offerti in sede di gara dall'Affidatario nell'ambito dell'offerta tecnica di cui all'Allegato 8).

2. La qualità del servizio offerto è misurata con riferimento ai seguenti fattori individuati dallo schema generale di riferimento, approvato con d.p.c.m. in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 1999:

- sicurezza del viaggio;
- sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore;
- regolarità del servizio e puntualità dei mezzi;
- pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e delle strutture;
- confortevolezza del viaggio;
- servizi aggiuntivi (a bordo e/o nei nodi);
- servizi per passeggeri con handicap;
- informazioni alla clientela;
- aspetti relazionali e comportamentali del personale a contatto con l'utenza;
- livello di servizio allo sportello;
- integrazione modale;
- attenzione all'ambiente.

3. Nell'eventuale aggiornamento degli standard di qualità, le parti dovranno tenere conto:

- delle politiche di sviluppo e della pianificazione del territorio, dell'ambiente e dei servizi pubblici del Comune di Venezia;
- dell'esito delle consultazioni con le associazioni dei consumatori per la definizione della Carta della Mobilità;
- dell'equilibrio economico del contratto rilevato nei precedenti tre esercizi.

4. L'Affidatario si impegna a rendere facilmente conoscibile e consultabile, in maniera gratuita, la Carta della Mobilità, in particolare mediante pubblicazione sul proprio sito internet. La diffusione è a carico dell'Affidatario.

5. La Carta della Mobilità deve essere aggiornata tempestivamente e almeno una volta l'anno, sulla base dei risultati raggiunti nel precedente anno solare e a seguito di variazioni intervenute sulla normativa del servizio.

6. Il mancato adempimento dell'impegno relativo all'aggiornamento della Carta della Mobilità comporta una penale ai sensi dell'art. 30 comma 4 in conformità all'Allegato 6).

7. L'Affidatario dovrà attivare un sistema di rilevazione della qualità erogata e di monitoraggio della qualità percepita dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta stessa e dal sistema qualità di cui all'Allegato 6). Il sistema di monitoraggio è svolto sotto la diretta responsabilità dell'Ente Affidante. La copertura degli oneri economici derivanti dalle attività di rilevazione e monitoraggio sono a carico dell'Affidatario come stabilito dall'art. 2, comma 461, della legge n. 244/2007.

8. L’Affidatario, nell’ambito del sistema di monitoraggio di cui al comma precedente, misura il grado di soddisfazione degli utenti, attraverso personale interno o società specializzata, e indagini di *customer satisfaction*, anche eventualmente tramite la somministrazione di questionari ai clienti *on-line* e a bordo.

9. L’Affidatario fornisce, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, un *report* sugli standard di qualità sulla base dei risultati acquisiti tramite il sistema di monitoraggio, nonché contenente eventuali azioni o progetti di miglioramento.

10. L’Affidatario si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dagli utenti, con particolare riguardo agli aspetti dell’informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità, del comfort e dell’ambiente.

11. La valutazione da parte dell’Ente Affidante del rispetto degli standard minimi di qualità definiti nell’Allegato 6) al presente contratto, è effettuata sulla base:

- dei risultati del sistema di monitoraggio della qualità erogata dall’Affidatario;
- dell’esito delle ispezioni e delle verifiche campionarie promosse dall’Ente Affidante, secondo quanto previsto dall’art. 17.

12. Il mancato conseguimento dei parametri minimi di qualità indicati nell’Allegato 6) al presente contratto, comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 30.4 in conformità all’Allegato 6) del presente contratto.

Art. 15

Obblighi verso le persone a mobilità ridotta

1. L'accesso al servizio da parte delle persone con sedia a rotelle standard, intendendosi per *standard* quella che viene descritta nelle Condizioni Generali di Trasporto, deve essere consentito utilizzando gli spazi sui mezzi appositamente attrezzati. Nei casi di assenza del posto attrezzato o di posto attrezzato già occupato da altra sedia a rotelle standard, l'accesso ai mezzi a persone in sedia a rotelle standard può essere limitato dal personale di bordo per motivi di sicurezza.
2. I mezzi con spazi attrezzati per sedie a rotelle devono essere dotati degli appositi pittogrammi visibili all'esterno; adeguati pittogrammi sono situati anche all'interno, vicini ai suddetti spazi.
3. A bordo dei mezzi, alcuni sedili nella cabina passeggeri devono essere riservati alle persone con difficoltà motorie, agli anziani, alle donne in gravidanza. I sedili devono essere riconoscibili da appositi adesivi con icone raffiguranti le diverse categorie interessate.
4. Tutti i mezzi di nuova introduzione e le progettazioni degli approdi devono rispondere ai criteri di accessibilità da parte delle persone a ridotta o impedita capacità motoria, non vedenti ed ipovedenti, nel rispetto della disciplina vigente in materia e come riportato nell'offerta tecnica di cui all'Allegato 8).
5. Le parti si impegnano a definire e concordare un piano operativo delle azioni per migliorare l'accessibilità dei servizi per le persone con ridotte capacità fisiche e sensoriali di cui alla legge n. 104/1992. Il piano riguarderà in particolare l'informazione al pubblico (sia a terra, che a bordo) e il miglioramento del sistema di accoglienza e assistenza per disabili. Nella individuazione e determinazione delle suddette azioni

verranno opportunamente coinvolte le rappresentanze degli utenti e dei consumatori e le associazioni disabili.

Art. 16

Obblighi di informazioni all'utenza

1. L'Affidatario è obbligato a garantire il livello di informazione all'utenza offerto in fase di gara, di cui all'Allegato 8) e in particolare:

a. indicazioni presso tutte le fermate degli orari aggiornati delle linee in transito;

b. indicazione ad ogni fermata delle rivendite dei titoli di viaggio più vicine;

c. indicazione, all'interno della propria struttura organizzativa, di un ufficio dedicato o un apposito *call center* per fornire informazioni all'utenza, raccogliere reclami, proposte e suggerimenti e facilitare l'accesso al servizio di tutti gli utenti con particolare riguardo a quelli portatori di handicap;

d. realizzazione di un sito internet aziendale, costantemente aggiornato, in grado di gestire flussi informativi riguardo a orari, modifiche del servizio, rete di vendita dei titoli di viaggio, sistema tariffario, Condizioni Generali di Trasporto, Carta della Mobilità e raccogliere segnalazioni e reclami;

e. indicazione degli orari completi, della mappa delle linee, delle Condizioni Generali di Trasporto e della Carta della Mobilità presso le principali rivendite di titoli di viaggio;

f. conservazione a bordo di ogni mezzo delle Condizioni Generali di Trasporto e di un estratto della Carta della Mobilità.

2. Le informazioni di cui ai punti precedenti sono rese disponibili in lingua italiana e almeno in lingua inglese.

3. L’Affidatario provvede a garantire i livelli informativi di cui al presente articolo almeno entro 3 (tre) giorni prima dell’avvio del servizio, dandone adeguata comunicazione all’Ente affidante.

4. Al verificarsi delle variazioni stagionali e/o occasionali del servizio, a qualsiasi titolo intervenuti, ovvero delle modifiche al servizio di cui al successivo art. 23, l’Affidatario garantisce una tempestiva informazione all’utenza, dandone adeguata comunicazione almeno 7 (sette) giorni prima l’entrata in vigore del nuovo orario, del nuovo servizio o del nuovo percorso.

5. L’Affidatario è obbligato a trasmettere all’Ente Affidante, o a soggetti da quest’ultimo indicati:

a. secondo le disposizioni relative al sistema di monitoraggio di cui al successivo articolo 17, ogni dato richiesto dallo stesso Ente relativo alla qualità dell’informazione all’utenza;

b. dati dell’esercizio, programmati e in tempo reale, finalizzati alla visualizzazione e alla pianificazione dei viaggi attraverso applicazioni sul web secondo gli standard GTFS, e a renderli disponibili sempre aggiornati sul proprio sito web.

Art. 17

Obblighi di monitoraggio e rendicontazione

1. L’Affidatario è tenuto, entro in ogni caso il termine di avvio del servizio di cui all’art. 5, ad adottare il sistema di localizzazione e monitoraggio in tempo reale della flotta sulla rete del servizio oggetto del presente contratto (sistema di controllo automatizzato AVM - *Automatic Vehicle Monitoring*) in conformità a quanto offerto in sede di gara Allegato 8), al fine di consentire all’Ente affidante di verificare l’effettivo svolgimento di quanto previsto dal programma di esercizio e

valutarne le relative prestazioni quali-quantitative a supporto delle principali funzioni di "vigilanza" sul servizio con particolare riferimento ai seguenti parametri essenziali:

a. produzione: chilometri percorsi e ore/moto per ogni singola corsa – linea – periodo temporale;

b. prestazioni: velocità commerciale, rispetto degli orari, dei limiti di velocità, dei percorsi programmati (puntualità, regolarità, etc), localizzazione delle fermate.

2. L’Affidatario è tenuto a rilevare i dati di affollamento su tutte le corse per 4 giornate all’anno rappresentative delle principali condizioni di esercizio stagionali.

3. L’Affidatario è tenuto a presentare all’Ente stesso le comunicazioni e la documentazione relative allo svolgimento del servizio e, in particolare alle attività di monitoraggio previste nel presente contratto, nei termini, modalità e secondo i tempi e le scadenze indicati nel presente articolo.

4. L’Affidatario è obbligato a predisporre e trasmettere la "*Rendicontazione mensile*" contenente le informazioni relative alla regolarità del servizio e alla consuntivazione dei proventi tariffari, articolata secondo quanto di seguito descritto:

a. rendicontazione del venduto;

b. ore moto;

c. elenco dei servizi non esperiti con identificazione delle motivazioni che hanno causato la soppressione del servizio stesso.

Tali rendiconti sono firmati dal rappresentante legale dell’Affidatario o da un amministratore a ciò delegato e sono presentati entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese successivo al primo.

5. L’Affidatario è obbligato a predisporre e trasmettere la “Rendicontazione annuale”, articolata secondo quanto di seguito descritto:

a. elenco a consuntivo dei chilometri percorsi e delle ore di moto prodotte per ogni linea, con esclusione dei trasferimenti tecnici;

b. elenco dei natanti e degli approdi operativi utilizzati e relativa produzione;

c. elenco per qualifica del personale utilizzato per i servizi;

d. numero dei passeggeri trasportati, determinato secondo le disposizioni impartite per la redazione del Conto Nazionale dei Trasporti;

e. rapporto proventi del traffico/costi operativi al netto dei costi di infrastruttura, nonché comprensivo di analisi degli elementi del rapporto stesso;

f. bilancio consuntivo e riclassificazione dello stesso secondo lo schema definito dalla Regione Veneto e dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) con Delibera n. 154/2019 e successivi aggiornamenti.

g. ogni altra informazione che l’Ente affidante riterrà di richiedere.

Tali rendiconti dovranno essere firmati e presentati entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio di ciascuna società costituente il RTI.

6. La documentazione di cui ai commi 3, 4 e 5 è resa, sotto la propria responsabilità, dall’Affidatario tramite auto-dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, in conformità alle modalità di rilevazione, al formato e ai dati indicati nel presente articolo, e costituisce strumento di valutazione, da parte dell’Ente Affidante, del rispetto degli impegni assunti dall’Affidatario con la sottoscrizione del

presente contratto, anche ai fini dell'eventuale applicazione del sistema delle penali di cui all'art. 30 comma 4 in conformità all'Allegato 6).

7. Ai fini di accertare il rispetto degli standard minimi di qualità del servizio, l'efficienza e lo stato di manutenzione degli impianti e dei mezzi e il rispetto degli obblighi e impegni assunti in base al presente contratto di servizio, l'Ente Affidante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento ispezioni, eventualmente accompagnato dal personale dell'Affidatario e di partecipare alle eventuali inchieste tecniche. L'Affidatario si impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati, eventualmente anche attraverso l'installazione di appositi dispositivi a bordo dei mezzi.

8. L'Ente Affidante si riserva di effettuare verifiche e ispezioni sia a seguito di singole segnalazioni sia su base campionaria.

9. L'Ente Affidante, sulla base delle risultanze dei rapporti nonché delle attività ispettive e di indagine previste dai commi 7 e 8 del presente articolo, oltre a quanto previsto ai sensi degli artt. 14 e 30, si riserva di individuare, d'intesa con l'Affidatario, eventuali azioni correttive e le relative modalità di applicazione.

10. L'Ente Affidante si riserva di chiedere all'Affidatario, in corso di vigenza del contratto, anche tramite soggetti delegati dall'Ente stesso, ulteriori informazioni e dati rispetto a quelli indicati nel contratto e contenuti nei rapporti periodici sui servizi, in dipendenza di proprie esigenze informative e conoscitive di carattere tecnico, gestionale e finanziario sui servizi di trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto.

11. La mancata trasmissione da parte dell’Affidatario dei dati di monitoraggio secondo le scadenze previste nel presente articolo comporta l’applicazione di una penale di cui all’art. 30.4 in conformità all’Allegato 6).

Art. 18

Ulteriori obblighi

1. Gli obblighi dell’Affidatario sono quelli derivanti dai contenuti del presente contratto nonché quelli previsti dall’offerta presentata dall’Affidatario stesso, salvo successive modifiche concordate tra le parti.

2. L’Affidatario è altresì obbligato:

a. ad attivarsi tempestivamente al fine di garantire l’avvio del servizio entro la data fissata dal presente contratto all’art. 5;

b. ad effettuare gli investimenti previsti in sede di offerta secondo le tempistiche e le modalità ivi indicate come aggiornate e riviste nell’Allegato 9); il ritardato adempimento di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali previste nell’art. 30 comma 4 in conformità all’Allegato 6). Il ritardato adempimento protratto per 90 (novanta) giorni comporta risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 34;

c. a manlevare l’Ente Affidante da ogni pretesa e/o domanda che dovesse essere proposta a titolo di responsabilità civile verso terzi per danni arrecati dall’affidatario a cose e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo;

d. ad impegnarsi a mantenere per tutto il periodo dell'affidamento del servizio le certificazioni dichiarate in sede di offerta, rilasciate da organismi accreditati; a tal fine, l'Affidatario provvedere all'aggiornamento delle relative certificazioni e alla trasmissione, nei successivi 30 (trenta) giorni, dei relativi aggiornamenti all'Ente affidante;

e. all'adempimento dei provvedimenti normativi di nuova emanazione e a porre in essere, con la massima diligenza, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni e le licenze di autorità pubblica eventualmente richieste per l'esercizio del servizio oggetto di affidamento richiesti dalla normativa di volta in volta vigente;

f. ai fini dello scambio di tutte le informazioni previste, a garantire per tutta la durata dell'affidamento la completa compatibilità degli standard informatici utilizzati con quelli in uso presso l'Ente Affidante, con particolare riguardo al sistema informativo e agli applicativi di cui lo stesso è dotato;

g. a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro in conformità alla normativa vigente. Tale obbligo si estende a tutte le eventuali imprese subaffidatarie;

h. a notificare all'Ente Affidante, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza, l'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali e assicurativi, compresi quelli in capo ad eventuali sub affidatari;

i. a non conferire funzioni o incarichi ai componenti della commissione giudicatrice della Gara n. 32/2016 per l'intera durata del presente contratto. La non ottemperanza del presente obbligo costituisce motivo di decadenza dell'affidamento ai sensi dell'art. 34 del presente contratto, nonché causa di esclusione alla partecipazione dalle gare

future per l'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto allo scadere del contratto stesso; ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.

j. a rispettare gli obblighi derivanti dall'applicazione in capo all'Affidatario del vigente codice di Comportamento del Comune di Venezia da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13 aprile 2023, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii. nonché di tutte le norme pattizie di cui al "*Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" siglato dalla Regione Veneto, Prefetture - UTG del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 17/09/2019.

3. L'Affidatario è altresì tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla normativa applicabile nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non menzionato specificatamente nel presente contratto, senza che ciò implichi revisione delle compensazioni economiche tra le parti.

Art. 19

Obblighi in relazione alla scadenza del contratto

1. Entro un congruo termine e comunque almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale del contratto, l'Ente Affidante chiede all'Affidatario la messa a disposizione di:

a. l'elenco delle infrastrutture utilizzate completo di indicazioni relative all'ubicazione, alla consistenza, alla proprietà, alla quota non ancora ammortizzata o al canone nel caso di infrastrutture locate;

- b. l'elenco dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi contrattualizzati, indicandone l'anno di costruzione, ricostruzione/rimotorizzazione, le caratteristiche tecniche, il valore di acquisto, la quota non ancora ammortizzata;
- c. l'elenco delle altre dotazioni strumentali all'effettuazione del servizio, con indicazione dell'indennizzo dovuto per ciascuna dotazione dal nuovo affidatario, pari al valore delle stesse non ancora ammortizzato o delle modalità di messa in disponibilità e dell'eventuale canone pagato nel caso di dotazioni non di proprietà;
- d. dati relativi alle convenzioni in essere con altre imprese per i servizi di trasporto di cui al presente contratto, con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo Affidatario;
- e. l'elenco degli approdi utilizzati per l'espletamento del servizio e i relativi canoni e condizioni d'uso;
- f. beni di proprietà per i quali non sussista l'obbligo di trasferimento e che l'Affidatario intenda mettere a disposizione del nuovo affidatario;
- g. l'elenco non nominativo del personale dipendente impiegato in modo prevalente nel servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente contratto, suddiviso per qualifica mansione, età e anzianità di servizio, con indicazione del costo complessivo e della tipologia di contratto, nonché dei contratti aziendali integrativi nonché dell'accantonamento per il TFR ed eventuali riconoscimenti alla persona.

2. Alla scadenza del contratto, è previsto l'obbligo del Gestore uscente di concedere un diritto di prelazione in capo al nuovo Affidatario relativamente alle unità navali e alle altre dotazioni strumentali di proprietà del Gestore uscente. In caso di cessione il valore dell'eventuale atto di compravendita è determinato tramite perizia

giurata sulla base del valore di mercato, determinato sulla base dei dati resi disponibili dal soggetto proprietario, con riferimento al valore più elevato tra il valore residuo o netto contabile del bene (VNC) e il valore di mercato (VM).

3. Il servizio oggetto del presente contratto viene prestato senza il necessario e indispensabile utilizzo di reti, impianti e infrastrutture altrimenti individuate.

Capo III – Gestione del contratto

Art. 20

Compensazioni economiche tra le parti

1. Il servizio è svolto alle condizioni del presente contratto e senza oneri a carico dell'Ente Affidante, stante che la controprestazione per la gestione del servizio oggetto del presente contratto è rappresentata unicamente dagli introiti tariffari a copertura dei costi determinati per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenuto conto del margine di utile ragionevole, così come risultante dal PEF di cui all'Allegato 9), esclusa ogni altra forma di compensazione economica.

2. Un eventuale corrispettivo annuo può essere corrisposto dall'Ente Affidante solo a seguito dell'imposizione da parte dell'Ente Affidante di nuovi obblighi di servizio, di esercizio o tariffari che determinino oneri aggiuntivi per l'Affidatario tali da pregiudicare l'equilibrio economico del contratto, nel rispetto del divieto di determinazione di una compensazione "eccessiva" così come stabilito dal Regolamento CE n. 1370/2007.

3. È inoltre attribuito all'Affidatario il diritto di esercitare in esclusiva il servizio oggetto del presente contratto, come meglio dettagliato all'art.

4. A compensazione di tale concessione l'Affidatario si obbliga a

corrispondere all'Ente Affidante la quota percentuale di cui all'art. 12, comma 3 del presente contratto, pari al 7,5% degli introiti tariffari, come da offerta economica presentata (Allegato 8-bis).

5. La percentuale di cui al precedente comma è dovuta indipendentemente dall'effettivo incasso degli importi, la cui verifica e controllo resta di esclusiva competenza e rischio dell'Affidatario. La percentuale di cui al precedente comma è dovuta su tutti gli incassi effettivi dell'Affidatario, compresi quelli a titolo di risarcimento assicurativo, introiti non documentati, o a seguito di transazione o sentenza, (con esclusione delle sole spese processuali liquidate in sede giudiziale e in ogni caso per ottenere il risarcimento, per addivenire alla transazione o per la difesa in giudizio).

6. Qualora dalla rendicontazione annuale di cui all'art. 17 il margine di utile ragionevole, risulti superiore a quello previsto dal piano economico finanziario aggiornato (Allegato 9) come di seguito rappresentato:

**Stima utile cumulato per la durata massima della concessione:
euro 8.708.729,00;**

Patrimonio Netto: euro 9.667.116,00;

Margine di utile Ragionevole: 90% del Patrimonio Netto;

Utile massimo Ragionevole per ogni anno di durata del contratto: euro 967.636,00;

la differenza rispetto all'utile massimo di ciascun anno viene così destinata dall'Affidatario, d'intesa con l'Ente Affidante:

– alla neutralizzazione totale o parziale dell'aumento tariffario contrattuale per il biennio successivo di cui all'art. 12, sino alla

concorrenza dell'importo atteso da tale intervento, o delle eventuali compensazioni economiche erogate dall'Ente Affidante nei casi previsti al precedente comma 2;

– per il 50% della quota eventualmente residua all'incremento proporzionale della quota percentuale dei proventi tariffari spettanti all'Ente Affidante ai sensi dell'art. 12;

– per il restante 50% della quota eventualmente residua, solo ai fini del presente articolo, per effettuare il calcolo dell'utile ragionevole dell'anno successivo.

L'eventuale superamento della soglia annuale dell'utile ragionevole negli ultimi due anni di vigenza del presente contratto e, pertanto, negli ultimi due esercizi, viene integralmente riversato dal Concessionario all'Ente Affidante incrementando la quota dell'art. 12 del presente contratto.

6. L'Affidatario è tenuto ad applicare la percentuale di ristoro da corrispondere all'Ente Affidante sull'intero ricavo tariffario al netto dell'IVA.

7. L'Ente Affidante espressamente autorizza l'Affidatario a incassare gli introiti derivanti dalla percentuale di tariffa di propria competenza, secondo le modalità e condizioni in uso per gli introiti propri di quest'ultima.

8. L'Affidatario provvede a vendere i titoli di viaggio, comprensivi della percentuale di tariffa di competenza dell'Ente Affidante attraverso la propria rete di vendita diretta e indiretta; si rinvia a quanto stabilito dall'art. 10 del presente contratto.

9. L'Ente affidante monitora in tempo reale gli introiti tariffari tramite il sistema informativo di bigliettazione elettronica (SBE) di cui all'art. 11, comma 1, lett. d) del presente contratto attivato dall'Affidatario.

10. L'Affidatario si obbliga a rendicontare all'Ente Affidante, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della vendita, l'attività di vendita suddivisa per tipologia di titoli di viaggio come previsto dall'art. 17, comma 5-bis del presente contratto, nonché a versare gli introiti di competenza dell'Ente Affidante con cadenza trimestrale entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, a mezzo bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato al Comune di Venezia previa emissione di apposita fattura emessa da detto Ente.

11. L'Ente Affidante ha la facoltà di effettuare controlli sulle procedure di emissione con sistemi automatici dei titoli di viaggio, sulle scorte di titoli depositate e custodite a magazzino, sulla attività di vendita e sulle procedure di incasso e di rendicontazione.

12. L'Affidatario si impegna ad assumere ogni cautela e precauzione al fine di prevenire il rischio di perdita, distruzione, furto, smarrimento o sottrazione per qualsiasi motivo, dei titoli precaricati, nonché i casi di "perdita dati", malfunzionamenti o danneggiamenti dei file dei titoli emessi con sistemi automatizzati.

Art. 20-bis

DUVRI

1. Le Parti prendono atto che non sussistono rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" e l'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero).

Art. 21

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l'affidatario ha trasmesso alla stazione appaltante con nota PG/2025/0005479 del 07/01/2025 gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare all'Ente affidante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Ente affidante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. L'affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere all'Ente affidante copia dei contratti stipulati oltre che con i sub concessionari anche con i subcontraenti.

4. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'ente affidante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub concessionari/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'Affidatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'ente affidante per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei sub concessionari e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 ed eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso l'ente affidante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell'oggetto del presente contratto.

Art. 22

Contrasto all'evasione tariffaria

1. L'Affidatario deve svolgere l'attività di riscossione bonaria di cui all'art. 38 della l.r. n. 25/1998.

2. L'Affidatario svolge inoltre l'attività di riscossione, anche per conto dell'Ente Affidante, che si avvale degli Uffici del Comune di Venezia, di cui agli art. 17 e seguenti della legge n. 689/1981 e s.m.i.

3. L'attività di riscossione si articola nelle seguenti fasi:

a. raccolta dei verbali di accertamento di violazione le cui sanzioni non sono state pagate in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981 dagli utenti del servizio pubblico di trasporto contravvenzionati secondo la l.r. n. 25/1998;

- b. verifica ed accertamento, anche tramite ricerca anagrafica, dei dati anagrafici di identificazione e di tutti i dati comunque necessari per la regolare notifica dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981;
- c. redazione dell'ordinanza di archiviazione motivata degli atti di accertamento che risultino improcedibili per l'insufficiente registrazione dei dati, per la non corretta compilazione dei verbali, per irregolarità della contestazione;
- d. sottoposizione dell'ordinanza di archiviazione motivata degli atti di accertamento alla firma del dirigente comunale competente;
- e. in caso di presentazione di scritti difensivi da parte del trasgressore secondo l'art. 18 della legge n. 689/1981, redazione di controdeduzioni per l'adozione dell'ordinanza da sottoporre al dirigente comunale competente;
- f. in caso di richiesta di audizione da parte del trasgressore secondo l'art. 18 della legge n. 689/1981, predisposizione ed invio della convocazione dello stesso a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio preposto della Polizia Municipale del Comune di Venezia e secondo gli accordi stabiliti con lo stesso;
- g. predisposizione e stampa dell'ordinanza - ingiunzione secondo le previsioni di legge e dei regolamenti comunali vigenti, nonché secondo gli schemi forniti dalla Polizia Municipale del Comune di Venezia; assegnazione del numero di protocollo;
- h. spedizione dell'ordinanza - ingiunzione tramite posta con raccomandata A/R a norma di legge;
- i. verifica dell'avvenuta, corretta e completa notifica dell'ordinanza - ingiunzione al trasgressore secondo le previsioni di legge;

j. registrazione dei pagamenti dei verbali di accertamento e delle ordinanze - ingiunzioni e loro archiviazione;

k. verifica delle ordinanze - ingiunzioni la cui notifica non é andata a buon fine; effettuazione di nuove ricerche anagrafiche, di nuova notifica ovvero redazione di verbale motivato con proposta di non procedere alla riscossione per irreperibilità o altra ragione;

l. in ipotesi di ricorso giurisdizionale avverso l'ordinanza - ingiunzione, previo esame del ricorso, predisposizione dell'atto di risposta da depositare avanti l'Autorità Giudiziaria e sottoposizione dello stesso alla firma del dirigente comunale preposto;

m. per le ordinanze - ingiunzioni regolarmente notificate e non pagate predisposizione dell'elenco del ruolo da trasmettere al Concessionario per la formazione del ruolo, da sottoporre alla firma del dirigente comunale preposto;

n. in collaborazione con l'Ufficio della Polizia Municipale del Comune di Venezia, attività di monitoraggio e controllo dell'esito delle procedure di riscossione coattiva delle sanzioni svolte dal Concessionario ed eventuale predisposizione delle sanzioni a carico del Concessionario stesso;

o. per tutto quanto non meglio precisato si fa riferimento agli artt. 17, 18 e seguenti della legge n. 689/1981.

4. Restano di competenza dell'Ente Affidante, che si avvale degli Uffici del Comune di Venezia le disposizioni in merito:

– ai criteri di determinazione dell'importo della sanzione da applicare tramite ordinanza ingiunzione, tra i valori edittali, in attuazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981;

– alla valutazione della congruità dell'entità delle spese da inserire nell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981.

5. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'attività di riscossione con la massima diligenza e tempestività. In particolare è tenuto ad osservare strettamente le condizioni e i termini di legge previsti dalle disposizioni che disciplinano la materia delle sanzioni amministrative, al fine di attivare tempestivamente l'attività di riscossione ed evitare di incorrere nelle prescrizioni di legge.

6. L'Affidatario è tenuto ad eseguire una precisa rendicontazione delle somme introitate con l'attività di riscossione per conto dell'Ente Affidante come indicato all'art. 13.

7. L'Affidatario è tenuto al rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, relativamente alle notizie di cui viene a conoscenza, ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti, nonché delle modalità di gestione degli archivi cartacei e informatici dove affluiranno tutti i dati inerenti all'attività di riscossione.

8. Non è consentito all'Affidatario subaffidare a terzi la gestione dell'attività di riscossione di cui al comma 2 del presente articolo.

9. In forza della l.r. n. 25/1998, art. 40 comma 1, destinatario delle somme introitate quali pene pecuniarie è l'Affidatario per il 70% e l'Ente Affidante per il restante 30%. Per l'espletamento dell'attività di recupero, le parti concordano che l'Affidatario tratterrà l'intero importo delle sanzioni pecuniarie riscosse, come indicato al comma 7 dell'art.

12 del presente contratto, nonché degli altri importi eventualmente incassati per spese ed oneri accessori di procedura o notifica.

10. L'Ente Affidante si impegna a versare attraverso il Comune di Venezia all'Affidatario annualmente e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dell'anno solare di riferimento, tutte le somme introitate nell'anno solare precedente a titolo di sanzioni amministrative di cui all'art. 37 della citata legge regionale.

11. Per quanto riguarda le somme incassate dal Concessionario della riscossione a seguito dell'espletamento delle procedure a esso affidate, gli importi versati all'Affidatario saranno invece al netto di quanto di competenza del Concessionario medesimo per le attività svolte.

12. In forza dell'espletamento dell'attività di riscossione da parte dell'Affidatario per conto dell'Ente Affidante, qualora venga proposta opposizione avverso le ordinanze - ingiunzioni e/o gli atti di riscossione, la legittimazione processuale passiva spetta comunque al Comune di Venezia. In tal caso, l'Affidatario, su nota del Comune di Venezia, provvederà direttamente a liquidare le spese di lite nei limiti e con le modalità stabilite nella sentenza. In caso di rifusione di spese di lite a favore del Comune di Venezia, queste verranno trattenute dallo stesso in considerazione dell'attività di difesa svolta .

Art. 23

Variazioni dei servizi

1. L'Affidatario non può apportare modifiche o variazioni ai servizi, salvo che non siano espressamente approvate dall'Ente Affidante.

2. L'Ente Affidante può imporre all'Affidatario, dando congruo preavviso a quest'ultimo, modifiche ai servizi, anche in termini d'istituzione, soppressione, o modifica di linee e/o di fermate, nei limiti

del 5% della produzione chilometrica annua, così come stabilita all'art. 3, comma 1 del presente contratto, in relazione ad esigenze derivanti da:

- esclusivo e motivato interesse dell'Ente Affidante;
- sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
- cause impreviste e imprevedibili accertate dall'Ente Affidante;
- intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali, componenti o tecnologie che, a parità di costi, migliorano la qualità del servizio;
- interventi di riorganizzazione, razionalizzazione o miglioramento del servizio e delle linee, ivi compreso il coordinamento degli orari con gli altri servizi di trasporto pubblico locale facenti capo alle medesime località o ai medesimi impianti di fermata al fine di garantire le coincidenze o evitare la congestione degli approdi;
- cambiamenti dell'assetto della viabilità acquea, in coerenza con gli interventi di programmazione e pianificazione comunale.

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri derivanti dall'attuazione delle modifiche di cui al presente comma.

3. L'Ente Affidante, per motivate e temporanee esigenze di adeguamento del servizio indicate al comma precedente, si riserva la facoltà di imporre ulteriori modifiche del servizio che comportino una variazione annua in aumento o in diminuzione delle percorrenze fino a un massimo del 20%.

Anche in questo caso la produzione chilometrica annua di riferimento è quella stabilita al comma 1, art. 3 del presente contratto. L'Affidatario è tenuto a eseguire tali modifiche alle medesime condizioni del

presente contratto, salvo che dimostri che tali modifiche determinano un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario del contratto che richiede di procedere ad una revisione del Piano Economico Finanziario.

4. Modifiche contrattuali che comportino una variazione annua (in aumento o in diminuzione) delle percorrenze chilometriche superiore al 20%, ovvero il realizzarsi di eventi non previsti o non prevedibili al momento della sottoscrizione del presente contratto che comportino l'adozione di modifiche contrattuali sostanziali, determinano in capo all'Affidatario il diritto alla risoluzione anticipata del contratto.

5. In ogni caso, l'eventuale aumento di valore non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale.

6. Le modifiche al servizio disposte ai sensi del presente articolo devono essere oggetto di tempestiva informazione all'utenza da parte dell'Affidatario, nei tempi e modi previsti dall'art. 16 del presente contratto.

7. Le modalità di svolgimento del servizio in caso di condizioni meteo marine avverse, o sciopero, o eventi straordinari e imprevedibili, sono disciplinate dal successivo art. 24.

8. L'Affidatario è tenuto a segnalare eventuali criticità nell'effettuazione del servizio proponendo le necessarie soluzioni unitamente alle eventuali variazioni al programma di esercizio.

L'Affidatario è tenuto a concorrere al miglioramento dei servizi anche attraverso la definizione di proposte migliorative dei relativi programmi di esercizio. È tenuto inoltre a segnalare criticità nell'effettuazione del servizio proponendo le necessarie soluzioni unitamente alle eventuali variazioni al programma di esercizio. L'approvazione delle eventuali

varianti ai programmi di esercizio resta in ogni caso di competenza dell'Ente Affidante.

9. Le modifiche previste dal presente articolo saranno introdotte dall'Affidatario nei programmi di esercizio e attuate entro i termini concordati tra le parti in ragione della complessità della variante richiesta o proposta e della sua rilevanza ed urgenza e in ogni caso entro un termine non superiore a 120 (centoventi) giorni decorrente dall'approvazione delle medesime varianti da parte dell'Ente Affidante.

10. Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche del programma di esercizio (3 (tre) giorni nel caso di procedura d'urgenza), l'Affidatario è tenuto ad aggiornare i file riportati nell'Allegato 1) e a trasmettere i file aggiornati all'Ente Affidante. Il ritardato adempimento di tale obbligo determina l'applicazione di una penale ai sensi dell'art. 30.4 in conformità all'Allegato 6).

11. Ai servizi derivanti dalle modifiche di cui al presente articolo si applicano i medesimi standard qualitativi e le stesse modalità di monitoraggio dei servizi inseriti nel programma di esercizio base.

Art. 24

Variazioni o interruzione dei servizi per condizioni meteo marine avverse, scioperi o eventi straordinari e imprevedibili

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Affidatario, salvo nei casi di forza maggiore (condizioni meteo marine avverse e di calamità naturali), e nel caso di eventi non prevedibili e non imputabili alle parti.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Affidatario si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni e riduzioni del servizio anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, previo assenso dell'Ente

Affidante e informandone tempestivamente e in modo appropriato l'utenza. L'adozione temporanea, da parte dell'Affidatario, di modalità di esercizio sostitutive in nessun caso potrà comportare oneri in capo all'Ente Affidante per il servizio svolto.

3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblici, le riduzioni temporanee del servizio non comportano l'applicazione di penali.

4. Qualora la regolare esecuzione del servizio sia limitata da lavori o attività poste in essere dall'Ente Affidante o da altri Enti Locali, ditte appaltanti o privati e da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza di Enti Locali, l'Ente Affidante s'impegna a informare l'Affidatario entro 7 (sette) giorni antecedenti l'evento, fatti salvi eventi imprevedibili e non imputabili all'Ente Affidante, e con modalità appropriate, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

5. In caso di sciopero del proprio personale, l'Affidatario garantisce le prestazioni minime indispensabili stabilite con accordo, siglato tra Affidataria e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/1990 e s.m.i. L'Affidatario garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente Affidante e all'utenza.

6. Nel caso di istituzione della limitazione della navigazione imposto dagli Enti competenti, l'Affidatario s'impegna a garantire l'effettuazione del servizio di trasporto pubblico locale secondo le modalità concordate fra gli Enti competenti e l'Affidatario.

7. In caso di mancata esecuzione del servizio dal parte dell’Affidatario per cause diverse da quelle di forza maggiore di cui ai precedenti commi ed imputabili dell’Affidatario l’Ente Affidante, ferma restando per ogni giorno di ritardo nell’adempimento l’applicazione delle penali ai sensi dell’art. 30 in conformità all’Allegato 6) calcolata per ogni singola corsa soppressa, il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno e la facoltà di risoluzione del contratto, attua le procedure necessarie per garantire l’erogazione del servizio, con rivalsa sull’Affidatario per le spese sostenute. In questi casi per lo svolgimento del servizio l’Ente Affidante può avvalersi di altre imprese.

Art. 25

Valorizzazione commerciale

1. L’Affidatario ha la facoltà di procedere, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, alla valorizzazione commerciale dei beni funzionali all’esercizio, senza che ciò rechi disagio, o decadimento della qualità del servizio.
2. Per valorizzazione commerciale si intende qualsiasi iniziativa (quale ad esempio l’affissione di messaggi pubblicitari) atta a generare ritorni positivi per l’Affidatario, in termini di flussi di reddito, di risparmio o di altro vantaggio economico.
3. L’Ente Affidante ha facoltà, senza costi a proprio carico, di far esporre o veicolare dall’Affidatario informazioni e comunicazioni che ritenga utili ai fini di promozione istituzionale e dell’intero territorio comunale, a bordo dei mezzi e negli spazi a terra.
4. L’Affidatario non potrà pubblicizzare prodotti e/o attività in genere recanti messaggi contro la morale.

5. L'Affidatario per l'affissione di messaggi pubblicitari non utilizzerà spazi che rendono difficoltosa l'individuazione della tipologia del mezzo pubblico per l'utenza.

6. I proventi derivanti dalla valorizzazione commerciale competono all'Affidatario, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e andranno puntualmente rendicontati nel bilancio relativo ai servizi oggetto del presente contratto.

Art. 26

Subaffidamento dei servizi

1. L'Affidatario è autorizzato a subaffidare a terzi vettori parte del servizio di trasporto oggetto del presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e, in quanto compatibile, dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Il servizio che potrà essere subaffidato, come dichiarato in sede di offerta, riguarda la Linea di navigazione n. 19 Venezia-Chioggia.

Tenuto conto della specificità del servizio oggetto della concessione, costituito da servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale, il subaffidamento a terzi è consentito per una quota non superiore al 20% in termini di produzione dei servizi (ore di moto in linea/anno o km/anno, considerando il valore più elevato).

2. Ai fini dell'autorizzazione dell'Ente Affidante, l'Affidatario almeno 20 (venti) giorni prima dalla data di effettivo inizio del servizio di subaffidamento deve trasmettere all'Ente Affidante:

- a. l'elenco dei servizi oggetto di sub affidamento e delle imprese sub affidatarie;
- b. la copia autentica del contratto di sub affidamento;

c. la certificazione attestante l'assenza in capo ai sub affidatari dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché i requisiti di qualificazione di capacità tecnica e professionale previsti nei diversi casi dalla legge in relazione alla prestazione subaffidata;

d. dichiarazione dell'Affidatario circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del sub affidamento; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

e. dichiarazione dell'Affidatario circa la non sussistenza, per i sub affidatari, di alcuno dei divieti previsti dal D.lgs n. 159/2001 e s.m.i.

3. La trasmissione della documentazione di cui al comma precedente condiziona l'efficacia dell'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'Ente Affidante si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate ai fini dell'autorizzazione al sub affidamento ed eventualmente, nel caso in cui dall'accertamento relativo al possesso dei requisiti precedentemente descritti risulti l'inidoneità dei sub affidatari, di revocare l'autorizzazione.

5. I subaffidatari hanno l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria e, qualora i sub affidatari siano tenuti ad applicarli in base alla normativa di settore, anche i contratti di 2° livello.

6. L'Affidatario e il subaffidatario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Affidante in relazione alle prestazioni oggetto del

contratto di subaffidamento. L'Affidatario è inoltre responsabile in solido con il subaffidatario in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. L'Ente Affidante ha facoltà di effettuare verifiche ispettive periodiche per accertare l'efficacia delle metodologie di controllo dei servizi affidati all'esterno e delle relative modalità di effettuazione.

8. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento, viene meno conseguentemente il subaffidamento senza alcun obbligo da parte dell'Ente Affidante.

Art. 27

Comitato tecnico di gestione del contratto

1. Al fine di facilitare la gestione del contratto è costituito un Comitato Tecnico, al quale partecipano due rappresentanti dell'Ente Affidante e due rappresentanti dell'Affidatario; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio periferico dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia istituito presso il Comune di Venezia. Potrà inoltre essere nominato, di comune accordo tra le parti, un componente esterno, esperto in materia di mobilità e trasporto pubblico, con oneri a carico del richiedente.

2. Il Comitato tecnico è un organo consultivo permanente dei contraenti, con funzioni di assistenza alle parti nella gestione e nel monitoraggio del contratto, che può esprimere pareri e avanzare proposte in ordine a:

a. variazioni al programma di esercizio;

- b. valutazione di eventuali richieste e proposte di modificazione dei servizi pervenute dalle parti;
 - c. risultati del monitoraggio della qualità dei servizi, rispetto agli standard minimi e al programma di esercizio;
 - d. valutazione di proposte di integrazione del sistema tariffario e/o modale;
 - e. ogni altra valutazione in ordine all'esecuzione e alla revisione del contratto.
3. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il parere del presidente del comitato, individuato tra i rappresentanti dell'Ente Affidante.
4. Le modalità operative di funzionamento del Comitato saranno determinate dal medesimo nella prima seduta.

Capo IV – Responsabilità e Penali

Art. 28

Responsabilità

1. L'Affidatario assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per l'Ente Affidante, inerente alla gestione e allo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.
2. L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto a osservare e a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia, nonché tutte le altre disposizioni contenute nel presente contratto di servizio o disposte dall'Ente Affidante.

Art. 29

Direttore dell'Esecuzione del contratto e Responsabile d'Esercizio

1. L'Ente Affidante designa il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), dandone comunicazione all'Affidatario contestualmente alla stipulazione del contratto, con funzioni e poteri disciplinati dalla normativa di volta in volta vigente in materia di contratti pubblici.
2. L'Affidatario a sua volta designa il Responsabile d'esercizio di cui ai commi successivi a cui vengono attribuite le funzioni di cui al d.p.r. n. 753/1980 per quanto applicabile, dandone comunicazione all'Ente Affidante contestualmente alla stipulazione del contratto.
3. Il Responsabile d'esercizio è nominato tra il personale, assunto a tempo indeterminato, dell'Affidatario in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto. Rappresenta l'Affidatario presso gli organi di vigilanza dell'Ente Affidante e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità; a tali effetti, in particolare e a mero titolo esemplificativo, cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, delle prescrizioni impartite dall'Ente Affidante nonché da altri enti competenti, secondo le relative attribuzioni, e risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni e irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio.
4. La responsabilità di cui al precedente comma include i servizi eventualmente esercitati mediante subaffidamento, come specificato nell'art. 26.

5. Per esigenze organizzative il Responsabile d'esercizio può nominare uno o più delegati, dandone apposita comunicazione formale all'Ente Affidante.

6. Il Responsabile d'esercizio ha l'obbligo di risiedere nel territorio del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dall'Ente Affidante. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso. Per le eventualità di temporanea assenza o impedimento il Responsabile d'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti per l'espletamento delle funzioni di Responsabile d'esercizio.

7. Sia il Responsabile d'esercizio che gli eventuali delegati devono essere riconosciuti idonei dall'Ente Affidante e possono essere motivatamente revocati dall'Ente affidante.

8. L'Affidatario è in ogni caso solidalmente responsabile con il Responsabile d'esercizio e gli eventuali delegati.

Art. 30

Penali

1. L'Affidatario è responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del presente contratto.

2. L'Ente Affidante, accertato il ritardo nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, provvede a diffidare l'Affidatario a mezzo PEC, assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi di calendario, per adempiere e/o rimuovere le conseguenze della violazione e/o inadempimento.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, fermi restando l'obbligo dell'Affidatario di ottemperare a quanto indicato nel

provvedimento di diffida, l'Ente Affidante applica le penali quantificate nel provvedimento in conformità al presente articolo. Per la descrizione e la quantificazione delle penali per le fattispecie di cui ai commi precedenti si fa riferimento all'Allegato 6) al presente contratto.

4. In caso di mancato rispetto, imputabile all'Affidatario, degli standard minimi di qualità di cui all'Allegato 6), è prevista l'applicazione di penali per inadempimento che complessivamente non potranno eccedere il 20% dell'importo retrocesso al Comune nell'anno precedente. Nel primo anno di vigenza contrattuale la base di calcolo è pari alla somma degli importi retrocessi dal Gestore Uscente. Le sanzioni vengono quantificate singolarmente.

5. Per ogni ritardato adempimento di un obbligo contrattuale non rientrante nelle specifiche casistiche di cui all'Allegato 6), è prevista l'applicazione di una penale da ritardo giornaliera pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo fino al giorno di adempimento richiesto.

6. Le penali per inadempimenti puntuali di cui all'Allegato 6) sono valutate e applicate mensilmente in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente Affidante, ai dati dichiarati in autocertificazione dall'Affidatario con i rilievi autonomamente effettuati e/o con le evidenze rilevate nel sistema AVM/AVL.

7. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'Allegato 6), sono valutate e applicate annualmente in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Ente Affidante e alle rilevazioni della qualità erogata effettuate dall'Affidatario e autocertificate e/o con le evidenze rilevate dal sistema AVM/AVL.

8. Ferme restando le ipotesi di cui agli artt. 33 e 34, è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti

e al risarcimento del danno ulteriore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c.

9. Nel caso in cui l'Affidatario non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, che lo stesso Affidatario ha l'obbligo di reintegrare nei successivi 20 (venti) giorni. In caso di mancata reintegrazione, l'Ente Affidante procederà ai sensi dell'art. 34.

10. L'Affidatario ha diritto allo scomputo dagli importi dovuti all'Ente Affidante ai sensi dei commi precedenti delle somme che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati.

11. Qualora il cumulo degli importi dovuti dall'Affidatario a titolo di penale superi complessivamente il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale annuale risultante dal PEF, l'Ente Affidante può esercitare la facoltà di cui all'art. 33 del presente contratto.

Capo V- Assicurazioni e Garanzie

Art. 31

Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l'Affidatario ha consegnato all'Ente Affidante, prima della sottoscrizione del presente contratto di servizio, a titolo di garanzia definitiva ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, la Polizza Fidejussoria n. M14163760 rilasciata da ITAS Mutua e l'appendice n. 004 incasso rimborso con precisazione alla Polizza n. D1/M14163760 per l'importo di Euro

11.607.958,52, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103 comma 1 del medesimo decreto, essendo stata rilasciata all'affidatario la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 come di seguito indicato:

1. Certificato rilasciato dal Rina n. 12220/04/S con scadenza il 18/12/2025 per Terminal Fusina S.r.l.;
2. Certificato rilasciato dal Rina n.7888/02/S con scadenza il 6/8/2027 per Alilaguna S.p.A..

Si dà comunque atto che l'affidatario è in possesso anche delle seguenti certificazioni:

1. Certificato rilasciato da TUV Austria n. TA200193005719 con scadenza il 8/7/2025 per Alilaguna S.p.A.;
2. Certificato rilasciato da TUV Austria n. 20104193005717 con scadenza il 8/7/2025 per Alilaguna S.p.A.;
3. Certificato rilasciato da TUV Austria n. 20116193005718 con scadenza il 8/7/2025 per Alilaguna S.p.A.;
4. Certificato relativo al *Rating* di legalità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 con scadenza il 24/10/2025.

Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

2. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nei termini e per gli importi previsti dall'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e cessa di avere effetto alla data del rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte dell'Ente Affidante che

attesti il regolare adempimento degli obblighi contrattuali e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dopo la conclusione del presente contratto, compresa l'eventuale proroga prevista all'art. 5 del presente contratto.

3. In caso di escussione da parte dell'Ente Affidante, l'Affidatario ha l'obbligo di reintegrare la garanzia fideiussoria fino all'importo convenuto entro il termine di 20 (venti) giorni dall'escussione. La mancata reintegrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, dandone congruo preavviso all'Affidatario ex art. 1456 c.c., pertanto, come previsto dall'art. 34, co. 2 del presente contratto.

Art. 32

Polizze Assicurative

1. L'Affidatario svolge il servizio di cui al presente contratto con piena ed esclusiva responsabilità di gestione giuridica ed economica e si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio.

2. Prima della sottoscrizione del contratto, l'Affidatario ha stipulato e consegnato all'Ente Affidante tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso. In particolare l'Affidatario in ottemperanza a quanto previsto dagli atti gara ha presentato le seguenti polizze:

1) polizza RCA relativa ad Alilaguna S.p.A. n. 150000214 emessa da Generali S.p.A., con scadenza il 31/12/2025, per ogni mezzo navale adibito al servizio con un massimale di € 20.000.000,00 (ventimilioni) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e delle coperture per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi;

- 2) polizza RCA relativa a Terminal Fusina S.r.l. n. 305669794-305669797-305669800 emessa da Generali S.p.A., con scadenza il 30/06/2025, per ogni mezzo navale adibito al servizio con un massimale di € 26.000.000,00 (ventisei milioni) per sinistro, comprensiva di R.C. dei trasportati e delle coperture per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi;
- 3) polizza RCT relativa ad Alilaguna S.p.A. n. 430803345 emessa da Generali S.p.A. corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente Affidante, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'Affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave, o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila) per sinistro e per persona;
- 4) polizza RCO, relativa ad Alilaguna S.p.A. n. 430803345 emessa da Generali S.p.A. corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente Affidante, con un massimale non inferiore a € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila);
- 5) polizza RCT, relativa a Terminal Fusina S.r.l. n. 81377930/3 emessa da Unipol Assicurazioni S.p.A., con scadenza il 31/12/2025, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente Affidante, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell'Affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave, o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila) per sinistro e per persona;

6) polizza RCO, relativa ad Terminal Fusina S.r.l. n. 81377930/3 emessa da Unipol Assicurazioni S.p.A., con scadenza il 31/12/2025, corredata dalla garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti dell'Ente Affidante, con un massimale di € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila).

3. È fatto obbligo all'Affidatario di stipulare in aggiunta per la flotta, i galleggianti, i depositi, i cantieri e gli impianti una polizza assicurativa contro incendi e danneggiamenti.

4. È a carico esclusivo dell'Affidatario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone, delle quali debba rispondere ai sensi del codice civile, nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e a tale fine l'Affidatario si impegna a manlevare e garantire l'Ente Affidante da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

5. L'Affidante si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi.

6. Il mancato rispetto di quanto disciplinato ai commi precedenti comporta la facoltà di risoluzione del presente contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Affidatario ex art. 1456 c.c., come previsto dall'art. 34, co. 2 del presente contratto.

7. La dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi deve essere inoltrata all'Ente Affidante ogni anno.

8. Il risarcimento di eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico dell'Affidatario, restando l'Ente Affidante esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

9. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Responsabile d'esercizio trasmette all'Ente Affidante una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Restano a carico dell'Affidatario:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose, o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Capo VI - Vicende del contratto

Art. 33

Cessazione e Revoca d'ufficio della concessione, risoluzione per inadempimento e subentro.

1. Al presente contratto, si applicano le disposizioni dell'art. 176 del D.lgs. n. 50/2016 in materia di cessazione, revoca d'ufficio e risoluzione per inadempimento e subentro, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34 in tema di clausola risolutiva espressa.

Art. 34

Clausola risolutiva espressa

1. Al di fuori dei casi di cui al precedente art. 33, le parti convengono espressamente che, al verificarsi delle seguenti violazioni del presente contratto, esso potrà essere risolto dall'Ente Affidante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.:

- mancato reintegro della garanzia definitiva (art. 31);
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 21;

- mancata stipula delle polizze assicurative previste per legge;
- superamento del livello massimo di penali ai sensi dell'art. 30, comma 11 del presente contratto.

2. L'Ente affidante potrà inoltre invocare la risoluzione per i seguenti casi:

- a. non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente contratto in sede di presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;
- b. venir meno del requisito di onorabilità, capacità finanziaria o idoneità professionale previsti dalla normativa vigente o dei requisiti richiesti in fase di gara;
- c. grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o gravi, ripetute e rilevanti inadempienze o irregolarità rispetto agli obblighi impegni assunti nel contratto;
- d. gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
- e. grave violazione delle prescrizioni dettate dall'Ente incaricato dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
- f. gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa o contrattuale dei lavoratori dipendenti o delle norme poste a presidio dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g. mancato inizio del servizio entro la data prefissata;
- h. sospensione ingiustificata totale o parziale del servizio;
- i. violazione delle norme in materia di sub appalto;
- j. mancata nomina del Responsabile di esercizio (art. 29);
- k. modifica unilaterale delle tariffe applicate per l'esercizio dei servizi oggetto di concessione o reiterate violazioni nell'applicazione delle tariffe;

l. conferimento di funzioni o incarichi ai componenti della commissione giudicatrice (art. 18);

m. gravi violazioni, debitamente accertate dall'Ente Affidante, degli obblighi derivanti dall'applicazione in capo all'Affidatario del Codice di Comportamento di cui alle D.G.C. n. 703 del 20 dicembre 2013 e n. 21 del 31 gennaio 2014 e loro eventuali modifiche o integrazioni;

n. qualora l'Affidatario non si conformi entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'ingiunzione dell'Ente Affidante di porre rimedio a negligenza o inadempienza che comprometta gli obblighi contrattuali;

o. superamento del livello massimo di penali ai sensi dell'art. 30.4 del presente contratto;

p. in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente e non espressamente disciplinati dal presente contratto.

3. L'Ente Affidante contesta all'Affidatario, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dei casi previsti ai precedenti due commi, per iscritto tramite PEC le violazioni di cui al presente articolo, invitando all'immediata regolarizzazione e fatta salva l'eventuale applicazione delle eventuali sanzioni amministrative e delle penali di cui all'art. 30. Nella stessa comunicazione e solo per il caso di mancata regolarizzazione, comunica, laddove previste, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

4. Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, nei casi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo l'Ente Affidante riterrà definitivamente la cauzione di cui al presente contratto, qualora sia provata la responsabilità dell'Affidatario. È fatto salvo il diritto al risarcimento per gli ulteriori eventuali danni subiti dall'Ente Affidante.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l’Affidatario è comunque tenuto al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo affidatario per un massimo di 12 mesi dalla risoluzione contrattuale.

Art. 35

Recesso

1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto compatibili.

2. È riconosciuta in particolare all’Ente Affidante la facoltà di recesso nelle ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un accordo sul riequilibrio economico-finanziario del contratto.

Art. 36

Scadenza del contratto e proroga

1. Almeno 24 mesi prima della scadenza naturale del contratto, l’Ente Affidante procede ad avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo Affidatario.

2. Nelle more dello svolgimento della procedura per l’affidamento del servizio, il gestore uscente ha l’obbligo di assicurare la continuità del servizio.

3. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, par. 4 del Reg. CE 1370/2007.

4. Il gestore uscente ha l’obbligo di facilitare il subentro dell’Ente affidante o del nuovo Affidatario nella gestione del servizio. Per i restanti obblighi in relazione alla scadenza del contratto, si rinvia a quanto dettagliatamente previsto al precedente art. 19.

Capo VII- Ulteriori disposizioni

Art. 37

Comunicazioni

1. Le parti sono tenute a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati di cui al presente contratto tramite posta elettronica certificata (PEC), salvo che non sia diversamente concordato per iscritto tra le parti, ove consentito dalla legge. A tal fine, entrambe le parti forniscono gli indirizzi pec presso cui effettuare le relative comunicazioni e trasmissioni.

2. Entrambe le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dei rispettivi indirizzi pec e/o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio è inopponibile all'Ente Affidante, fino a quando non ne sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art. 38

Controversie

1. In presenza di controversie e fino alla composizione delle medesime ai sensi del presente articolo, il servizio continua a essere esercitato nei termini previsti dal programma di esercizio.

2. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente contratto, le parti sono tenute a esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

3. Le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione e alla risoluzione del presente contratto, qualora non risolte in via bonaria ai sensi del comma precedente, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Venezia.

Art. 39

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i suddetti dati in conformità alle disposizioni previste dallo stesso GDPR e dal D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. n. 101/2018.
2. Nell'ambito della gestione del servizio di cui al presente contratto, le Parti dichiarano di non incaricarsi reciprocamente a realizzare qualsiasi forma di trattamento, rimanendo quindi ciascuna di esse titolare autonomo, ai sensi degli artt. 4, punto 7 e 24 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dei dati personali acquisiti per dare esecuzione alle richieste degli interessati.
3. Ciascuna delle Parti nomina il proprio Responsabile del trattamento e della protezione dei dati personali, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.
4. Fanno eccezione le funzioni amministrative inerenti le attività di cui alle ordinanze ingiunzioni relative alle sanzioni a carico degli utenti trasgressori in relazione a cui l'Ente Affidante individua, quale responsabile ex art. 28 GDPR, la Società mandataria Alilaguna S.p.A.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati acquisiti in occasione dell'esecuzione del presente contratto, nonché l'esito di eventuali verifiche degli stessi, saranno trattati da ciascuna delle Parti esclusivamente in funzione e per fini di legge e del presente contratto, nonché conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità indicate nel contratto medesimo e per finalità di archiviazione presso il Comune di Venezia.

Art. 40

Protocolli di legalità e codice di comportamento

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto

contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso per Alilaguna S.p.A. l'informazione antimafia in data 20/12/2024, con provvedimento PR_VEUTG_Ingresso_0100453_20241114, mentre per Terminal Fusina S.r.l. la richiesta è stata presentata in data 14/11/2024 (PR_VEUTG_Ingresso_0100438_20241114) e successivamente sono state acquisite apposite autocertificazioni al Protocollo Generale del Comune di Venezia n° 0624929 del 19/12/2024.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

5. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

6. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 6 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

7. L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi all'osservanza di tutte le norme pattizie di cui al "*Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" siglato dalla Regione Veneto, Prefetture – UTG del Veneto, Anci Veneto e Upi Veneto in data 17/09/2019, documenti quest'ultimi che vengono espressamente richiamati e fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 34 del presente contratto.

8. L'Affidatario dichiara inoltre di essere a conoscenza e di obbligarsi all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314/2018 del 10/10/2018 e successive integrazioni.

La loro violazione costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 34 del presente contratto.

Art. 41

Documenti che fanno parte del contratto.

1. Sono parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Ente affidante, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di accettare:

- la normativa *pro tempore* vigente in materia di traffico acqueo nella laguna di Venezia;
- la polizza fideiussoria rilasciata a titolo di garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- atto di costituzione del raggruppamento temporaneo imprese stipulato in data 14/7/2021, n. 35045 di Repertorio e n. 19961 di Raccolta, del dott. Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia;
- la seguente documentazione, parte integrante dell'offerta tecnica di cui all'Allegato 8) al presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Ente affidante:
 - le certificazioni UNI ISO 9001, UNI ISO 45001 aggiornate e *rating* di legalità;
 - Carta della mobilità;
 - documentazione relativa alla flotta;
 - titoli di disponibilità rimessaggi;
 - accordi aggiornati sull'utilizzo dei cantieri navali;

- documenti relativi agli approdi ad uso esclusivo e accordi per il corso degli approdi con Actv S.p.A./AVM S.p.A.;
- cicli di pulizia e manutenzione approdi e natanti;
- documentazione relativa alla strutturazione della rete di vendita dei titoli di viaggio, con relativo elenco delle rivendite contenente indirizzo, localizzazione su cartografia e specificazione dei giorni e degli orari di apertura.

2. L’Affidatario dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, la veridicità dei suddetti documenti e si impegna a fornire alla stazione appaltante i relativi aggiornamenti che si rendano necessari nell’arco di piano nei tempi e con le modalità di volta in volta specificate dai precedenti articoli.

Art. 42

Clausole finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa di volta in volta vigente in materia di contratti pubblici e di regolazione dei trasporti.
2. In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli per l’Ente Affidante.
3. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che il vigente Piano Integrato dell’Attività e Organizzazione è consultabile e liberamente accessibile sul sito internet del Comune di Venezia nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso i canali dedicati

dedicati <https://www.comune.venezia.it/it/content/disciplina-tutela-dipendente-comune-venezia-che-segnala-illeciti-whistleblowing>).

Articolo 43 Domicilio dell’Affidatario

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l’Affidatario dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio legale presso la sede di Alilaguna S.p.A. Isola Nova del Tronchetto n. 34 Venezia.

Articolo 44 Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell’Affidatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

3. L’eventuale pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’Ente affidante.

Io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n.

<> pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante e viene conservato nell'archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato.

Il Mandatario dell'ATI Alilaguna S.p.A. e Terminal Fusina di Venezia S.r.l.:

Il Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti esterni:

Il Segretario Generale:

ALLEGATI AL PRESENTE CONTRATTO:

Allegato 1: Programma d'esercizio, planimetrie percorsi e linee;

Allegato 2: Tariffe da applicare sulle linee oggetto di concessione;

Allegato 3: Elenco del personale;

Allegato 4: Impianti di approdo;

Allegato 5: Elenco delle unità navali;

Allegato 6: Standard minimi di qualità del servizio e sistema delle penali;

Allegato 7: Piano Economico e Finanziario (PEF) presentato in sede di gara;

Allegato 8: Offerta tecnica presentata in sede di gara;

Allegato 8-bis: Offerta economica;

Allegato 9: Aggiornamento del Piano Economico e Finanziario (PEF);